SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 giugno 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cortivis» *(11A07204)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Carnitene» *(11A07205)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acetamol» *(11A07206)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Prozin» *(11A07054)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Donamet» *(11A07055)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Samyr» *(11A07056)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Transmetil» *(11A07057)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dronal» *(11A07058)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Adronat» *(11A07059)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Genalen» *(11A07060)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Kovilen» *(11A07061)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Urbason» *(11A07062)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clexane» *(11A07063)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Migpriv» *(11A07064)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gammagard» *(11A07065)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ibustrin» *(11A07066)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fosfomicina Angenerico» *(11A07067)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Emoclot» *(11A07068)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Filena» *(11A07069)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pregnyl» *(11A07070)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vincristina Crinos» *(11A07071)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Kerlon» *(11A07072)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Menogon» *(11A07073)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Trinevrina B6» *(11A07074)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aracytin» *(11A07075)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ditropan» *(11A07076)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Flarex» *(11A07077)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Xenetix» *(11A07078)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lacteol» *(11A07079)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Elopram» *(11A07080)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Menogon» *(11A07081)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Seropram» *(11A07082)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Seloken» *(11A07083)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ambroxolo Ratiopharm» *(11A07084)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sandimmun» *(11A07085)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Visucloben» *(11A07086)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dermatar» *(11A07087)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dermatar» *(11A07088)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Betoptic» *(11A07089)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Alomide» *(11A07090)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Yomesan» *(11A07091)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paracetamolo e Condeina Alter» *(11A07207)*

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 12

Ministero dell'economia e delle finanze

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 2011 - Situazione del bilancio dello Stato. *(11A05978)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2011, n. **83**.

Regolamento per la ridefinizione della circoscrizione territoriale degli Uffici marittimi ricadenti nelle Direzioni marittime di Genova, Olbia, Reggio Calabria, Palermo, Bari e Venezia, nonché per la sostituzione della Tabella relativa alla circoscrizione territoriale marittima ricadente nella Direzione marittima di Pescara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istitutivo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'articolo 16 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la Tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità, al fine di assicurare un ottimale ed efficace assetto funzionale dell'articolazione periferica dell'amministrazione marittima adeguando le relative strutture alle effettive necessità marittime ed alle esigenze locali, di modificare le circoscrizioni territoriali ricadenti nelle direzioni marittime di Genova, Olbia, Reggio Calabria, Palermo, Bari, Venezia e sostituire la Tabella relativa alla direzione marittima di Pescara;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 13 gennaio 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Uffici marittimi periferici

1. L'ufficio locale marittimo di Terrasini è elevato ad ufficio circondariale marittimo, assumendo la denominazione di ufficio circondariale marittimo di Terrasini.

2. La delegazione di spiaggia di Diano Marina è elevata ad ufficio locale marittimo, assumendo la denominazione di ufficio locale marittimo di Diano Marina.

3. Sono istituite le delegazioni di spiaggia di Torre a Mare, Porto Rotondo, Isola di Capo Rizzuto e Bibione, assumendo rispettivamente le denominazioni di delegazione di spiaggia di Torre a Mare, di delegazione di spiaggia di Porto Rotondo, di delegazione di spiaggia di Isola di Capo Rizzuto e di delegazione di spiaggia di Bibione.

4. I limiti delle circoscrizioni territoriali delle autorità marittime di cui ai commi 1, 2 e 3 sono individuati nella Tabella A, allegata al presente regolamento, la quale, vistata dal Ministro proponente, ne forma parte integrante ed abroga e sostituisce le corrispondenti Tabelle delle circoscrizioni territoriali marittime, relative alle direzioni marittime di Genova, Olbia, Reggio Calabria, Palermo, Bari e Venezia, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni.

Art. 2.

Circoscrizione territoriale marittima di Pescara

1. La Tabella relativa alla circoscrizione territoriale marittima di Pescara allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni, è sostituita dalla Tabella B allegata al presente regolamento di cui forma parte integrante.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 24 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 150

TABELLA A

(Articolo 1)

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	

DIREZIONE MARITTIMA DI GENOVA

Capitanerie di Porto	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	Giurisdizione
Imperia[1]	Sanremo	Dal confine con la Francia ad Arma di Taggia inclusa	Ventimiglia	Bordighera Ospedaletti Arma di Taggia	Province di: **Imperia (IM)**; **Cuneo (CN)**.
		Da Arma di Taggia esclusa a Cervo incluso	Diano Marina	Riva Santo Stefano	
Savona[2]	Alassio	Dal comune di Cerco escluso al comune di Loano incluso	Loano	Andora Laigueglia Albenga Ceriale	Province di: **Savona (SV)**; **Alessandria (AL)**; **Asti (AT)**; **Torino (TO)**; **Aosta (AO)**.
		Dal comune di Loano escluso al comune di Varazze incluso	Varazze	Pietra Ligure Finale Ligure Noli Spotorno Albissola Marina Celle ligure	
Genova		Dal comune di Varazze escluso al Comune di Camogli incluso	Camogli Arenzano	Cogoleto Voltri Prà Pegli Quinto Nervi Bogliasco/Pieve Sori Recco	Province di: **Genova (GE)**; **Piacenza (PC)**; **Pavia(PV)**; **Milano (MI)**; **Como (CO)**; **Sondrio (SO)**; **Varese (VA)**; **Novara (NO)**; **Vercelli (VC)**; **Verbania (VB)**; **Biella (BI)**; **Lecco (LC)**; **Lodi (LO)**.
	Santa Margherita Ligure	Dal comune di Camogli escluso al comune di Deiva Marina escluso	Portofino Lavagna Rapallo Riva Trigoso Chiavari Sestri Levante	Moneglia	
La Spezia		Dal comune di Deiva Marina incluso alla foce del Torrente Parmignola	Levanto Portovenere Lerici Foce della Magra	Deiva Marina Framura Bonassola Monterosso a Mare Vernazza Rio Maggiore	Province di: **La Spezia (SP)**; **Parma (PR)**; **Cremona (CR)**; **Reggio Emilia (RE)**; **Modena (MO)**.

[1] Con sezione staccata ad Imperia 2ª (Oneglia)
[2] Con sezione staccata a Vado Ligure

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	

DIREZIONE MARITTIMA DI OLBIA

Olbia		Da Capo di Monte Santu escluso a Capo Bados escluso	Siniscola Cala Gonone	Orosei	Province di: **Ogliastra (OG)** limitatamente a parte del Comune di Balnei; **Nuoro (NU)**; **Olbia-Tempio (OT)** limitatamente ai comuni di Budoni, Golfo Aranci, Loiri Porto S. Paolo, Olbia, San Teodoro e parte del comune di Arzachena.
	Golfo Aranci	Da Capo Bados incluso a Capo Ferro incluso	Porto Cervo di Arzachena	Porto Rotondo	
La Maddalena		Da Capo Ferro escluso, compresa l'isola di La Maddalena e isole adiacenti, fino all'estremità nord inclusa della spiaggia di Rena Majore	Palau	Santa Teresa di Gallura	Provincia di: **Olbia–Tempio (OT)** limitatamente ai comuni di La Maddalena, Santa Teresa di Gallura, Palau e parte del Comune di Arzachena.
Porto Torres		Dall'estremità nord esclusa della spiaggia di Rena Majore fino a Capo Falcone escluso, compresa l'isola dell'Asinara	Castelsardo	Stintino	Province di: **Olbia–Tempio (OT)** limitatamente ai comuni di Aglientu, trinità d'Agultu e Badesi; **Sassari (SS)**.
	Alghero	Da Capo Falcone incluso a Porto Tangone incluso	Porto Conte (Fertilia)	S. Nicolò dell'Argentiera	

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	

DIREZIONE MARITTIMA DI REGGIO CALABRIA

Capitanerie di Porto	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	Giurisdizione
Vibo Valentia Marina	Maratea	Dal comune di Sapri escluso al comune di Diamante incluso	Praia a mare Scalea Diamante		Province di: **Potenza (PZ);** **Cosenza (Cs),** limitatamente ai comuni di Acri, Altilia, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Bisignano, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Cellara, Cerisano, Cervicati, Cerzeto, Colosini, Cosenza, Dipignano, Domanico, Fagnano Castello, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Lattarico, Luzzi, Malito, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Panettieri, Parenti, Paternò Calabro, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Roggiano Gravina, Rogliano, Rose, Rota Greca, Rovito, San Benedetto Ullano, San Fili, San Giovanni in Fiore, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, Santo Stefano di Rogliano, San Vincenzo Lacosta, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano Albanese, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Torano Castello, Trenta, Zumpano, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Bonifati, Cetraro, Cleto, Diamante, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grisolia, Cipollina, Guardia Piemontese, Lago, Longobardi, Maierà, Orsomarso, Paola, Praia a Mare, Scalea, S. Lucido, S. Gineto, San Nicola Arcella, S. Pietro in Amantea, S. Domenica Talso, Serra di Aiello, Verbicaro, Acquaformosa, Aieta, Altomonte, Firmo, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Malvita, Mottafollone, Morano Calabro, Mormanno, Papasidero, S. Agata di Esaro, S. Basile, S. Caterina Albanese, S. Donato Nimes, S. Lorenzo del Vallo, S. Sosti, Saracena, Terranova da Sibari, Tortora, S. Maria del Cedro, Amantea. **Vibo Valentia (VV)**; **Catanzaro (CZ)** limitatamente ai comuni di: Caripoli, Cicala, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroleto Antico, Francavilla Angitola, Gimigliano, Gizzeria, Jacurso, Lamezia terme, Maida, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, Poia, S. Mango D'Aquino, S. Pietro a Maida, S. Pietro Apostolo, Serra Stretta, Soveria Manelli.
	Cetraro	Dal comune di Diamante escluso al comune di Amantea escluso	Paola	Belvedere Marittimo S. Lucido	
		Dal comune di Amantea incluso al comune di Nicotera incluso	Pizzo Tropea	Amantea Gizzeria Lido Nicotera marina	

Gioia Tauro		Dal comune di Nicotera escluso al comune di Seminara incluso		Palmi	Province di: **Reggio Calabria (RC)** limitatamente aI Comuni di S. Pitero di Caridà, Serrata, Candidoni, Rosarno, Laureana di Borrello, S. Ferdinando, Feroleto della Chiesa, Galatro, Marapoti, Giffone, Melicucco, Anoia, Cinquefronti, Gioia Tauro, Rizziconi, Polistena, S. Giorgio Morgeto, Taurianova, Cittanova, Palmi, Seminara, Terranova Sappo Minulio, Varapodio, Molochio, Melicuccà, Oppido Mamertina, Cosoleto, S. Cristina d'Aspromonte.
Reggio Calabria		Dal comune di seminara escluso al comune di Casignana escluso	Bagnara Villa S. Giovanni Bova Marina	Scilla Pellaro Melito di Porto Salvo Brancaleone Bianco	Provincia di **Reggio Calabria (RC)** esclusi i comuni che rientrano nella giurisdizione di Gioia Tauro.
	Roccella Jonica	Dal comune di Casignana incluso alla sponda destra della Fiumara Assi	Siderno	Bovalino Monasterace	
Crotone	Soverato	Dalla foce della Fiumana Assi al comune di Sellia Marina escluso	Catanzaro Lido		Provincie di: **Crotone (KR);** **Catanzaro (CZ),** limitatamente ai comuni non compresi nella giurisdizione del compartimento marittimo di Vibo Valentia Marina; **Cosenza (CS),** limitatamente ai comuni non compresi nel compartimento marittimo di Vibo valentia Marina. **Reggio Calabria (RC)** limitatamente al territorio del comune di Monasterace situato sulla sponda sinistra di Fiume Assi
		Dal comune di Sellia Marina incluso al comune di Crucoli incluso (Punta Fiumenica)	Cirò Marina	Isola di Capo Rizzuto	
Corigliano Calabro		Dalla foce del fiume Sinni sino a Punta Fiume Nicà	Cariati Trebisacce	S. Angelo di Rossano Monte Giordano	Province di **Cosenza (CS):** Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Cassano allo Ionio, Castroregio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Francavilla Marittima, Longobucco, Mandatoriccio, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, Santa Sofia d'Epiro, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese e Villapiana.

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	

DIREZIONE MARITTIMA DI PALERMO

Capitanerie di Porto	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	Giurisdizione
Gela		Dalla foce del fiume Dirillo alla foce del torrente Canticaglione incluso			Provincia di **Caltanissetta (CL)**
Porto Empedocle	Licata	Dalla foce del torrente Canticaglione escluso a Palma di Montechiaro inclusa		Marina di Palma di Montechiaro	Provincia di **Agrigento (AG)**
		Da Palma di Montechiaro esclusa alla foce del torrente Bellapietra		Siculiana Marina Porto Palo di Menfi	
	Lampedusa	Isole Pelagie		Linosa	
	Sciacca	Dalla foce del torrente Bellapietra al Vallone Gurra di Mare incluso			
Mazara del Vallo		Dal Vallone Gurra di Mare escluso a Punta Torrazza		Marinella	Provincia di **Trapani (TP)**, limitatamente ai Comuni di: Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibellina, Mazara del Vallo, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, S. Ninfa, Vita.
Trapani	Marsala	Da Punta Torrazza alla foce del torrente Birgi			Provincia di **Trapani (TP)**, esclusi i Comuni posti sotto la giurisdizione del compartimento marittimo di Mazara del Vallo.
		Dalla foce del torrente Birgi al limite del Comune di Balestrate escluso, comprese le isole Egadi	Favignana Marettimo Castellammare del Golfo	Levanzo Bonagia S. Vito lo Capo	
	Pantelleria	Isola di Pantelleria			
Palermo	Terrasini	Dal comune di Balestrate incluso alla foce del torrente Ciachea esclusa		Balestrate	Provincia di **Palermo (PA)**.
		Dalla foce del Torrente Ciachea inclusa al Capo Mongerbino escluso	Isola delle Femmine Mondello	Ustica (Isola)	
	Porticello	Da Capo Mongerbino incluso alla foce del torrente Pileri			
	Termini Imerese	Dalla foce del torrente Pileri alla foce del fiume Pollina	Cefalù	Trabia	

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	

DIREZIONE MARITTIMA DI BARI

Capitanerie di Porto	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	Giurisdizione
Taranto		Da Nova Siri incluso a Punta Presutto escluso	Policoro Maruggio	Marina di Ginosa	Province di: **Taranto (TA)**; **Matera (MA)**.
Gallipoli		Da Punta Presutto incluso al Comune di Castro escluso	Torre Cesarea Leuca (Capo S. Maria) Tricase Torre San Giovanni d'Ugento	Nardò	Provincia di **Lecce (LE).**.
	Otranto	Dal Comune di Castro incluso al Comune di Lecce incluso	Castro S. Cataldo	Santa Foca di Melendugno Casalabate	
Brindisi		Dal Comune di Lecce escluso al Comune di Fasano incluso		Villanova (Ostuni) Savelletri	Provincia di **Brindisi (BR).**
	Monopoli	Dal Comune di Fasano escluso al Comune di Polignano a Mare incluso		Polignano a Mare	Provincia di **Bari (BA)**, limitatamente ai seguenti Comuni: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Bari, Bitetto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellammare, Conversano, Gioia del Colle, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Triggiano, Turi, Valenzano.
Bari[1]		Dal Comune di Polignano a Mare escluso al Comune di Giovinazzo escluso	Mola di Bari	Torre a Mare	
Molfetta		Dal Comune di Giovinazzo incluso al Comune di Trani escluso	Bisceglie Giovinazzo		Provincia di **Bari (BA)**, limitatamente ai seguenti Comuni: Altamura, Andria, Barletta, Binetto, Bisceglie, Bitonto, Canosa di Puglia, Corato, Giovinazzo, Gravina di Puglia,. Grumo Appula, Minervino Murge, Molfetta, Palo del Colle, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Toritto, Trani.
	Barletta	Dal Comune di Trani incluso al Comune di Margherita di Savoia escluso	Trani		
Manfredonia		Dal Comune di Margherita di Savoia incluso al Comune di Vieste escluso	Margherita di Savoia		Provincia di **Foggia (FG)**: Tutti i Comuni ricadenti nella Provincia fatta eccezione per quello delle Isole Tremiti.
	Vieste	Dal Comune di Vieste incluso al Comune di Chieuti incluso	Rodi Garganico Lesina	Peschici S. Nicola Varano	

[1] Con sezione staccata a Santo Spirito

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	
DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA					
Chioggia		Dalla foce del Po di Goro esclusa a Pellestrina esclusa, ma compresa la diga nord del Porto di Chioggia	Porto Levante	Pila di Porto Tolle Scardovari	Province di: **Venezia (VE)**, limitatamente ai comuni di Chioggia, Cavarzere, Cona; **Mantova (MN)**; **Rovigo (RO).**
Venezia		Da Pellestrina inclusa, esclusa la diga Nord del porto di Chioggia alla diga nord della bocca di porto di Venezia lido inclusa		Alberoni Burano Pellestrina	Province di: **Venezia (VE)** (esclusi i comuni di Chioggia, Cavarzere e Cona); **Padova (PD); Verona (VR); Brescia (BS); Bergamo (BG); Trento (TN); Bolzano (BZ); Belluno (BL); Vicenza (VI); Pordenone (PN); Treviso (TV); Udine (UD)**, limitatamente ai comuni sulla destra del tagliamento: Bordano, Cavazzo Carnico, Forgaria nel Friuli, Preone, Trasaghis, Verzegnis.
	Jesolo	Dalla diga nord della bocca di porto di Venezia esclusa alla foce della laguna del Mort inclusa			
	Caorle	Dalla foce della laguna del Mort esclusa alla foce del fiume Tagliamento		Bibione	

VISTO: IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

TABELLA B
(Articolo 2)

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	

DIREZIONE MARITTIMA DI PESCARA

Pescara	Giulianova	Dalla foce del fiume Tronto escluso alla foce del torrente Piomba	Silvi Roseto degli Abruzzi Tortoreto Martinsicuro		Province di: **L'Aquila (AQ)**; **Pescara (PE)**; **Teramo (TE).**
		Dalla foce del torrente Piomba al confine del territorio comunale di Francavilla escluso		Montesilvano	
Ortona		Dal Comune di Francavilla incluso al Comune di Fossacesia incluso		Marina di San Vito Francavilla	Provincia di: **Chieti (CH).**
	Vasto	Dal Comune di Fossacesia escluso alla foce del Fosso Formale del Molino (limite Regione Abruzzo)			
Termoli		Dalla foce del Fosso Formale del Molino esclusa (limite della Regione Molise) al Comune di Chieuti escluso. Arcipelago delle Isole Tremiti		Tremiti	Province di: **Campobasso (CB)**; **Isernia (IS)**; **Foggia (FG)**, limitatamente al Comune di Isole Tremiti.

VISTO: IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87, quinto comma della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S. O.:

"Art. 17. *Regolamenti*.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

e)".

- Si riporta il testo dell'art, l comma 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244), pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2008, n. 114, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121:

"Art. 1.

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

11) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

12) Ministero per i beni e le attività culturali.».

Si riporta il testo dell'art. 16 del Codice della Navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.

"Art. 16. *Circoscrizione del litorale della Repubblica*.

Il litorale della Repubblica è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.

Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.

Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.".

- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - Navigazione marittima, pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1952, n. 94, S.O.:

Art. 1. *Circoscrizioni*.

La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'articolo 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del presidente della Repubblica.

Con decreto del presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.".

Art. 2. *Denominazione degli uffici marittimi*.

L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.

Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia.".

Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, (Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime), è pubblicato nella Gazz. Uff. 26 maggio 2000, n. 121.

Note all'art. 1:

Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, si veda nelle note alle premesse.

11G0125

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 2011.

Riformulazione del quesito n. 3 del *referendum* popolare per l'abrogazione delle nuove norme in materia di produzione di energia elettrica nucleare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 4 aprile 2011, con il quale è stato indetto, per i giorni di domenica 12 giugno e lunedì 13 giugno 2011, il *referendum* popolare per l'abrogazione di alcune norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare;

Vista l'ordinanza del 1° giugno 2011, depositata il 3 giugno 2011, con la quale l'Ufficio Centrale per il *referendum* presso la Corte Suprema di Cassazione, intervenendo per deliberare sull'incidenza del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sul quesito referendario di cui al citato decreto presidenziale, ha disposto il trasferimento della richiesta di abrogazione referendaria sulle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 8, dell'anzidetto decreto-legge e ha corrispondentemente riformulato il quesito e la relativa denominazione ("Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare");

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 174 del 7 giugno 2011, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* secondo il quesito di cui alla su-

indicata ordinanza dell'Ufficio Centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

Emana

il seguente decreto:

Il *referendum* popolare già indetto con decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011 per l'abrogazione di alcune norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare, è trasferito sulle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e, come disposto dall'Ufficio Centrale per il *referendum* con l'ordinanza citata in premessa, è pertanto così riformulato:

"Volete che siano abrogati i commi 1 e 8 dell'art. 5 del d.l. 31/03/2011 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26/5/2011 n. 75?".

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 giugno 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

11A07838

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2011.

Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. (Ordinanza n. 3943).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota dell'11 maggio 2011 del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa della regione Veneto;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 dell'art. 4 è così sostituito:

«7. Il Commissario delegato è autorizzato ad erogare, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato domanda entro il 10 febbraio 2011, un contributo fino al 75% del danno, nel limite massimo di euro 30.000,00, anche in anticipazione, subito dai beni mobili registrati e non registrati, sulla base delle spese fatturate per la riparazione o, in caso di rottamazione, sulla base del valore complessivo dei beni, strettamente necessari al recupero delle normali condizioni di vita ed esclusi i beni di lusso, per un importo non inferiore a 500 euro, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti.»;

b) la lettera *d)* del comma 1 dell'art. 5 è così sostituita:

«*d)* un contributo, fino al 75% del danno medesimo, e nel limite massimo di euro 30.000,00, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato domanda entro il 10 febbraio 2011, per beni mobili registrati e non registrati distrutti o danneggiati, sulla base delle spese fatturate per la riparazione o, in caso di rottamazione, sulla base del valore complessivo dei beni desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 500 euro, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate del Commissario delegato stesso con propri provvedimenti.»;

c) All'art. 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Le risorse di cui al comma 1 sono così destinate:

a. quanto a 150 milioni di euro, per la concessione dei contributi previsti dalla presente ordinanza e per il rimborso delle spese sostenute dalle Amministrazioni coinvolte nell'emergenza e dalla Struttura commissariale;

b. quanto a 150 milioni di euro, per interventi pubblici di risanamento del territorio, siano essi di competenza della amministrazioni locali come delle strutture regionali, volti a fronteggiare il gravissimo dissesto idrogeologico in atto nella regione Veneto.

1-*ter*. Per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera *b)* del comma 1-*bis* del presente articolo, il Commissario delegato è autorizzato, altresì, ad utilizzare le risorse di cui all'art. 2, comma 12-*quinquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A07401

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 30 marzo 2011.

Definizione delle funzioni e dei ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure amministrative di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 238.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 238, recante «Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia»;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, il quale demanda ad un decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze la definizione delle funzioni e dei ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure di cui al comma 1 dello stesso articolo;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 recante «Disposizioni sui poteri e le funzioni consolari»;

Considerata la necessità di definire con il decreto di cui all'art. 4, comma 2, della citata legge 30 dicembre 2010, n. 238, le funzioni ed i ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure di cui al comma 1 dello stesso articolo, stabilendo la misura dei diritti da porre a carico delle persone fisiche che intendano rientrare in Italia per avvalersi dei benefici previsti dalla legge;

Considerato che Italia Lavoro Spa, per le finalità di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238, supporta il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite del portale «Cliclavoro», alla diffusione delle informazioni concernenti le opportunità lavorative e le diverse misure esistenti volte a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

Ritenuto pertanto di dover disciplinare unicamente gli adempimenti e le pratiche necessari per il rientro in Italia ad opera degli uffici consolari all'estero;

Decreta:

Art. 1.

Adempimenti degli Uffici consolari per il rientro in Italia

1. Fatto salvo il ricorso alla documentazione Europass, di cui alla decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, l'autorità consolare su richiesta dell'interessato emette la dichiarazione di valore del diploma di laurea o del titolo di specializzazione post lauream conseguito all'estero.

2. L'autorità consolare vidima altresì la documentazione attestante l'attività di lavoro o di impresa svolta all'estero.

3. I diritti per le attività di cui ai commi 1 e 2 sono dovuti nelle misure stabilite dalla Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Sono, inoltre, dovuti gli importi previsti dalla medesima Tabella per ulteriori attività richieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2011

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A07756

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 maggio 2011.

Caratteristiche tecniche per la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 25, comma 2, recante disposizioni sull'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la legge 7 luglio 2009 n. 88 – legge comunitaria per il 2008 – e in particolare l'art. 24, comma 14, con la quale sono dettate, tra l'altro, disposizioni per la raccolta a distanza delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il decreto direttoriale prot. 2011/190/CGV dell'8 febbraio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 56 del 9 marzo 2011, recante «decorrenza degli obblighi relativi alla raccolta del gioco a distanza con vincita in denaro» di cui all'art. 21, commi da 11 a 25, della citata legge n. 88 del 2009;

Visto il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto in particolare l'art. 21 del decreto legge n. 78 del 2009, che, ha tra l'altro disposto l'avvio delle procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati mediante selezione concorrenziale basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerato che con bando del 13 agosto 2009 è stata indetta la procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza;

Considerato che, dopo la verifica dei previsti adempimenti è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza, in favore del Consorzio Lotterie Nazionali e, a valere dalla stipula della convenzione, nei confronti della «Lotterie Nazionali s.r.l»;

Considerato che ai sensi dell'art. 24, comma 12 della legge n. 88/2009 con provvedimento del Direttore Generale di AAMS si provvede, tra l'altro, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche anche di infrastruttura;

Considerato che sono stati assolti gli obblighi comunitari con notifica n. 2010/0612/I – SERV 60 del 13 settembre 2010, ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche e delle regole relative ai servizi dell'informazione, alla quale ha fatto seguito il periodo di sospensiva obbligatorio previsto dalle procedure comunitarie;

Decreta:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Definizioni

1. Il presente decreto disciplina le caratteristiche tecniche ed organizzative per l'esercizio delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza o telematiche.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) AAMS: l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) anagrafica del giocatore: l'insieme dei dati del titolare del conto di gioco, che includono almeno il nome, il cognome, il codice fiscale, la cui trasmissione al concessionario, in forma criptata, è condizione necessaria per la partecipazione alle lotterie telematiche;

c) codice di identificazione: il codice che identifica univocamente un conto di gioco;

d) codice personale: il codice riservato del titolare del conto di gioco che, unitamente al codice di identificazione, consente l'identificazione del giocatore;

e) codice univoco: il codice, assegnato all'atto della convalida della giocata dal sistema del concessionario, che identifica univocamente la giocata;

f) conto di gioco: il conto intestato al giocatore sul quale sono registrate le operazioni derivanti dall'esecuzione del contratto di conto di gioco, incluse le giocate e le vincite delle lotterie telematiche;

g) contratto di conto di gioco: il contratto, di cui all'art. 24, comma 19 della legge 7 luglio 2009, n. 88 ed ai connessi provvedimenti di AAMS tra il giocatore ed il punto vendita a distanza;

h) credito di gioco: il saldo esistente sul conto di gioco;

i) concessionario: il soggetto cui AAMS ha affidato in concessione l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

j) giocata: ciascuna giocata delle lotterie telematiche, con esito casuale e non prevedibile, richiesta dal giocatore, erogata dal sistema del concessionario e convalidata dal sistema del concessionario attraverso l'attribuzione di un codice univoco;

k) giocatore (cliente): il soggetto titolare di un contratto di conto di gioco che partecipa alle lotterie telematiche;

l) interfaccia di gioco: la rappresentazione della lotteria telematica, comprensiva della grafica, della meccanica attraverso la quale il gioco della lotteria viene rappresentato e dei comandi di interazione, trasmessa dal sistema di elaborazione del concessionario al sistema del giocatore;

m) lotterie istantanee con partecipazione a distanza o lotterie telematiche: ciascuna lotteria istantanea con partecipazione a distanza, indetta con apposito decreto direttoriale di AAMS;

n) prezzo della giocata: l'importo corrisposto dal giocatore per l'acquisto di ciascuna giocata;

o) richiesta di gioco: l'azione non revocabile che il giocatore compie attraverso il comando di interazione dell'interfaccia di gioco per acquistare una giocata;

p) punto vendita a distanza: il soggetto di cui all'art. 24 comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, già abilitato alla raccolta di giochi e autorizzato da AAMS, a seguito di apposita istanza, per la raccolta a distanza dei giochi oggetto del presente decreto;

q) sistema di elaborazione del concessionario: la piattaforma tecnologica ed informatica multicanale, costituita da apparecchiature hardware ed applicazioni software, di proprietà del concessionario, per la produzione e la gestione centralizzata delle lotterie telematiche; il sistema del concessionario assume le funzioni di sistema di registrazione, controllo e convalida;

r) sistema del punto vendita a distanza: l'insieme delle apparecchiature tecnologiche hardware e delle applicazioni software, di cui è dotato il punto vendita a distanza per la raccolta delle lotterie telematiche;

s) sistema del giocatore: la dotazione tecnologica utilizzata dal giocatore per la connessione telematica con il concessionario e con il punto vendita a distanza, ai fini della partecipazione alle lotterie telematiche.

Art. 2.
Gestione ed esercizio della raccolta

1. La gestione e l'esercizio della raccolta a distanza delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza è effettuata dal concessionario.

2. La raccolta, oltre che dal concessionario, tramite un proprio portale internet, mediante il quale vengono fornite al giocatore tutte le informazioni e funzionalità necessarie per la fruizione del gioco e la gestione del proprio conto di gioco, è, altresì, consentita ai soggetti di cui al comma 13 dell'art. 24 della legge n. 88 del 7 luglio 2009, che richiedono di diventare rivenditori ed in esito ad apposita istanza sono a tal fine autorizzati da AAMS, come previsto dal successivo art. 4, e sottoscrivono con il concessionario apposito contratto per la raccolta a distanza delle lotterie telematiche.

Capo II
DISPOSIZIONI SULLA RACCOLTA DEL GIOCO

Art. 3.
Requisiti di partecipazione al gioco

1. L'esercizio della raccolta a distanza delle lotterie telematiche è subordinato alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario ovvero tra il giocatore e il punto vendita a distanza.

2. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco deve rispettare le condizioni di cui al comma 19 dell'art. 24 della legge n. 8 del 2009 ed ai connessi prov-

vedimenti di AAMS. Ogni conto di gioco può essere utilizzato esclusivamente dalle parti contraenti.

3. Il punto vendita a distanza è tenuto a trasmettere al concessionario in forma criptata l'anagrafica dei giocatori abilitati sul proprio sistema, che abbiano richiesto la partecipazione alle lotterie telematiche.

Art. 4.

Autorizzazione

1. I punti di vendita a distanza sono autorizzati da AAMS, a seguito di richiesta scritta, e all'esito positivo di apposita istruttoria, volta a verificare, nei loro confronti, i seguenti requisiti:

a) assenza di situazioni debitorie nei confronti di AAMS;

b) assenza di illeciti o comportamenti irregolari nella gestione dei giochi pubblici affidati in concessione;

c) accettazione espressa delle disposizioni che regolano le lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;

d) accettazione espressa delle condizioni contrattuali di cui al contratto-tipo approvato da AAMS, di cui al successivo art. 6.

2. AAMS verifica il mantenimento delle suddette condizioni e procede alla revoca dell'autorizzazione in caso di venir meno di uno degli elementi prescritti.

Art. 5.

Gestione dei sistemi

1. Il punto di vendita a distanza realizza l'integrazione tra il proprio sistema di elaborazione e il sistema di elaborazione del concessionario, secondo le specifiche tecniche contenute nel presente regolamento ovvero integrate su proposta del concessionario stesso e approvate da AAMS.

2. Tale integrazione, da realizzare secondo le suddette specifiche, deve garantire:

a) la trasmissione dell'anagrafica al concessionario in forma criptata, in modo da rendere possibile l'accesso in chiaro esclusivamente da parte della Commissione di cui all'art. 12, comma 7. Unitamente a tali dati, sono trasmessi in chiaro il codice di identificazione ivi compreso il codice della concessione di AAMS con il quale il punto vendita a distanza apre i singoli conti e il codice che identifica la provincia di residenza del giocatore;

b) l'accesso al gioco da parte di un titolare di contratto di conto di gioco, ottenuto tramite l'autenticazione sul sistema del punto di vendita a distanza nonché l'autorizzazione del concessionario, accordata previa verifica sul proprio sistema della trasmissione dei dati di cui alla lettera *a)*;

c) l'autenticazione tra il sistema di conti di gioco del punto di vendita a distanza e il sistema di elaborazione del concessionario;

d) la protezione da accessi non autorizzati e da intercettazione ed alterazione dei dati scambiati tra i suddetti sistemi;

e) il corretto funzionamento del sistema del punto vendita a distanza ivi compresi gli apparati di frontiera per la connessione telematica ai circuiti, dedicati o virtuali, adottati a tal fine dal punto di vendita a distanza nonché gli apparati di frontiera per la connessione ai canali utilizzati dai giocatori per la partecipazione a distanza al gioco;

f) l'efficiente e tempestiva manutenzione del sistema di conti di gioco del punto di vendita a distanza e dei relativi apparati;

g) l'efficiente e tempestiva rimozione di malfunzionamenti, di qualsiasi tipo e natura, che si dovessero verificare.

3. Il concessionario garantisce al punto di vendita a distanza le condizioni necessarie al corretto esercizio della raccolta dei giochi.

Art. 6.

Contratto per la raccolta a distanza

1. Per effettuare la raccolta a distanza, i punti di vendita a distanza sottoscrivono con il concessionario un apposito contratto conforme al contratto-tipo, proposto dal concessionario e approvato da AAMS, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

a) durata non superiore al termine di scadenza della concessione per la raccolta a distanza delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e della concessione di cui è titolare il punto vendita a distanza;

b) obbligo del punto vendita a distanza di effettuare la raccolta a distanza, conformemente alle disposizioni di legge e agli altri provvedimenti in materia di lotterie telematiche e di esercizio e raccolta del gioco a distanza, nonché di quelle che disciplinano le lotterie ad estrazione istantanea;

c) osservanza, nelle operazioni di gestione dei conti di gioco, delle disposizioni vigenti in materia di contratto di conto di gioco;

d) individuazione delle modalità e dei limiti di pagamento delle vincite derivanti dalla raccolta a distanza;

e) obbligo di comunicazione al concessionario, in forma criptata, dell'anagrafica dei giocatori abilitati sul proprio sistema, che abbiano richiesto la partecipazione a distanza alle lotterie ad estrazione istantanea, con i dati identificativi del conto di gioco ivi compreso il codice della concessione di AAMS con il quale il punto di vendita a distanza attiva i singoli conti di gioco e i codici di identificazione di detti conti di gioco;

f) obbligo di tempestiva comunicazione al concessionario, in forma criptata, di qualsiasi variazione dell'anagrafica dei giocatori;

g) disciplina delle penali irrogate dal concessionario in caso di violazione degli obblighi contrattuali;

h) sospensione della raccolta a distanza, in presenza di ragionevoli motivi, su iniziativa del concessionario, previo necessario e formale assenso di AAMS, nonché su richiesta di AAMS stessa;

i) clausola di risoluzione del contratto a favore del concessionario nel caso di comportamenti irregolari o illegali da parte del punto di vendita a distanza ovvero in caso di revoca dell'autorizzazione di AAMS di cui al precedente art. 4;

j) prestazione di una garanzia a favore del concessionario per la corretta ed integrale esecuzione degli obblighi assunti, a tutela della regolarità e continuità della raccolta di gioco con specifico riferimento al pagamento delle vincite ed al versamento dell'utile erariale;

k) impegno del punto di vendita a distanza a porre in essere attività di informazione ai consumatori relativamente alle regole di gioco, alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco responsabile, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione di AAMS;

l) previsione, a favore del punto di vendita a distanza, di un compenso non inferiore a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia e dalla concessione, pari attualmente all'8 % della raccolta;

m) obbligo del punto di vendita a distanza di comunicare al concessionario l'indirizzo del sito utilizzato per la partecipazione al gioco.

2. Il concessionario è tenuto a comunicare ad AAMS, con le modalità da essa definite, i dati relativi ai contratti stipulati ai sensi del presente articolo.

Art. 7.

Obblighi e responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è obbligato a garantire:

a) la corretta gestione delle anagrafiche e dei conti di gioco secondo quanto stabilito dal presente decreto;

b) la fruizione del gioco attraverso apparati di frontiera per la connessione telematica ai circuiti, dedicati o virtuali adottati a tal fine dai punti vendita a distanza e degli apparati di frontiera per la connessione ai canali di comunicazione (ivi compresi quelli telematici e telefonici) utilizzati dai giocatori per la partecipazione a distanza al gioco;

c) l'adeguata informazione nei confronti dei punti vendita a distanza e dei giocatori riguardo la gestione delle contestazioni relative all'esito delle giocate, le vincite spettanti ai giocatori ed il loro regolare pagamento,

d) la tempestiva sollecitazione del punto vendita a distanza dell'avvenuto accredito sui conti di gioco delle vincite spettanti ai giocatori, nei casi di mancato ricevimento della relativa comunicazione, da parte del punto vendita a distanza stesso, segnalando ad AAMS i casi in cui l'inadempienza permane anche a seguito del sollecito.

2. È fatto divieto al concessionario di utilizzare i dati ovvero qualsivoglia informazione acquisita riguardante i giocatori, per fini diversi da quelli disciplinati nel presente decreto.

Art. 8.

Obblighi e responsabilità del punto vendita a distanza

1. Il punto vendita a distanza è responsabile della corretta esecuzione di tutte le attività allo stesso affidate dal concessionario, in virtù del contratto tra di essi stipulato, e in particolare, è obbligato a:

a) garantire la realizzazione, nonché la conduzione ed il corretto funzionamento del proprio sistema compresi gli apparati di frontiera e dei circuiti, dedicati o virtuali, per la connessione con il sistema del concessionario e gli apparati di frontiera per la connessione ai canali di comunicazione (ivi compresi quelli telematici e telefonici) utilizzati con il sistema del giocatore;

b) assicurare l'efficiente e tempestiva manutenzione del sistema e delle apparecchiature impegnandosi a correggere tutte le imperfezioni che si rendessero palesi ed a rimuovere i malfunzionamenti, di qualsiasi tipo che si dovessero verificare;

c) provvedere al corretto e tempestivo pagamento delle vincite di importo non superiore ad € 10.000,00 mediante accredito sul conto di gioco del giocatore;

d) trasmettere l'anagrafica al concessionario in forma criptata, in modo da rendere possibile l'accesso in chiaro esclusivamente da parte della Commissione di cui all'art. 12.

2. Il punto di vendita a distanza è responsabile della corretta esecuzione delle attività di raccolta di cui al presente decreto ed è tenuto al pagamento delle penali, nei casi previsti dal contratto stipulato con il concessionario.

Capo III

REGOLE TECNICHE DEL GIOCO

Art. 9.

Regolamentazione

1. Ogni singola lotteria telematica è indetta con apposito provvedimento direttoriale di AAMS che specifica, nel rispetto della normativa vigente, i criteri e le modalità di effettuazione, la posta unitaria di partecipazione al gioco e, ove necessario, le relative modalità tecniche in conformità a quanto previsto nel presente decreto.

2. Per ogni lotteria deve essere previsto un numero predeterminato di lotti di giocate, eventualmente integrabile, in ognuno dei quali deve essere individuata una massa premi complessiva, che assicuri, mediamente per tutte le lotterie attive, valori di restituzione della raccolta in vincite non superiori al 75%, nonché una struttura premi definita per categoria di vincita. All'interno dei singoli lotti che, per ragioni di sicurezza, possono essere distribuiti anche contemporaneamente, l'individuazione delle giocate vincenti avviene per il tramite del sistema di elaborazione del concessionario mediante un meccanismo di generazione casuale.

3. Ogni singola lotteria indetta può avere varie interfacce di gioco che devono essere preventivamente approvate con provvedimento dirigenziale e adeguatamente indicate, con riferimento alla specifica lotteria, sul sito istituzionale di AAMS.

4. Con provvedimento direttoriale di AAMS è stabilita la data di chiusura di ciascuna lotteria, nel rispetto di uno scostamento massimo del 10% in eccesso o in difetto rispetto al valore di restituzione della raccolta in vincite definito per la lotteria stessa, salvo casi di eventi straordinari o imprevedibili ovvero per esigenze di tutela dell'entrata erariale.

Art. 10.

Partecipazione al gioco

1. Le lotterie istantanee con partecipazione a distanza sono sviluppate in modo da essere compatibili con i principali sistemi operativi e browser in modo da garantire la massima accessibilità possibile in base al sistema del giocatore.

2. La partecipazione al gioco avviene attraverso uno o più collegamenti pubblicati sulla homepage del sito del punto vendita a distanza. Su tale sito è presente una vetrina ove sono riportate le interfacce di gioco, riferite alle lotterie commercializzate. La vetrina consente di accedere ad una dimostrazione dell'interfaccia di gioco (demo) e di consultare informazioni di carattere generale comuni a tutte le lotterie telematiche. Dopo l'identificazione da parte del giocatore, come descritta al successivo art. 11, si seleziona l'interfaccia di gioco prescelta e si procede all'acquisto della giocata.

3. L'interfaccia di gioco è divisa in 4 aree principali:

a) area dedicata alla fase di gioco, in cui sono eseguite tutte le azioni da parte del giocatore a seguito dell'acquisto della giocata fino all'esito della stessa;

b) area dedicata alle informazioni al giocatore, compresa l'indicazione del prezzo della giocata;

c) area dedicata ai loghi nonché al link per accedere alle informazioni sulla lotteria di riferimento ed eventualmente all'indicazione «demo»;

d) area dedicata alle seguenti funzionalità: visualizzazione del saldo del conto di gioco, link per aggiornare il saldo stesso (disabilitato durante il gioco), numero identificativo della giocata, link per l'accesso al pop-up delle istruzioni di gioco, abilitazione/disabilitazione del suono, tasto «Acquista».

4. L'interfaccia di gioco deve poi contenere quantomeno le sezioni: «Regolamento e vincite», «Prova» e «Gioca»: accedendo alla sezione «Regolamento e vincite» si devono visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco; accedendo alla sezione «Prova» si deve visualizzare una dimostrazione del gioco; accedendo alla sezione «Gioca» si può iniziare a giocare, secondo la procedura descritta nel presente decreto.

5. L'interfaccia di gioco presenta le seguenti maschere:

a) la «maschera» presente prima della richiesta di acquisto della giocata, che deve almeno contenere:

il prezzo della giocata;

il riquadro «Acquista» accedendo al quale il giocatore acquista la giocata;

b) la «maschera» presente dopo la richiesta di acquisto, che deve almeno contenere:

il codice univoco identificativo della giocata;

l'area di gioco che riporta l'animazione grafica della giocata;

un riquadro con la sintesi delle regole di gioco;

un'area con l'esito della giocata;

il riquadro per l'acquisto di una nuova giocata, identificato con il tasto «Continua». La visualizzazione del tasto «Continua», al fine di evitare che il giocatore clicchi d'impulso su di esso, senza poter ponderare se procedere ad un nuovo acquisto, deve apparire dopo la visualizzazione dell'esito della giocata.

6. Durante tutte le fasi devono essere ben visibili sull'interfaccia di gioco:

a) l'identificativo della lotteria e dell'interfaccia di gioco

b) il logo «gratta e vinci on-line»;

c) il logo «AAMS» e il logo «Gioco legale e responsabile» ovvero gli altri loghi richiesti da AAMS;

d) il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del regolamento di gioco, ivi inclusa l'indicazione dei premi conseguibili;

e) l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile;

f) l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore;

g) il link per prendere visione delle caratteristiche della lotteria di riferimento.

Art. 11.

Processo di gioco

1. La partecipazione alle lotterie nazionali ad estrazione istantanea con raccolta a distanza è subordinata:

a) alla titolarità da parte del giocatore di un contratto di conto di gioco, munito del codice di identificazione, stipulato con un punto di vendita a distanza, che preveda espressamente la facoltà di utilizzo per i giochi di cui al presente decreto;

b) all'ottenimento da parte del punto di vendita a distanza dell'esplicito consenso all'utilizzo del proprio conto di gioco per lo svolgimento delle lotterie nazionali istantanee con partecipazione a distanza.

2. Il processo di gioco si articola nelle seguenti fasi:

a) identificazione del giocatore e scelta della lotteria telematica e dell'interfaccia di gioco.

Avvenuta l'identificazione sul sistema del punto vendita a distanza in base ai dati del conto di gioco, il giocatore potrà procedere alla scelta dell' interfaccia di gioco della lotteria telematica a cui intende partecipare.

b) richiesta di acquisto della giocata.

La richiesta di acquisto effettuata dal giocatore transita dal sistema del concessionario a quello del punto vendita a distanza per ottenere da quest'ultimo l'informativa sulla sussistenza delle condizioni atte a consentire l'erogazione della giocata. La richiesta di acquisto della giocata non è più revocabile dal momento della ricezione da parte del sistema del concessionario. Nel caso in cui il punto vendita a distanza accerti l'impossibilità per il giocatore di accedere al gioco la comunica al concessionario che, a sua volta, la renderà nota al giocatore.

c) autorizzazione della giocata.

Il sistema del punto vendita a distanza autorizza, nel caso sussistano le condizioni, la richiesta della giocata. In particolare, il sistema del punto vendita a distanza prima di procedere all'autorizzazione, deve verificare la presenza delle condizioni per la fruizione del gioco e la sussistenza, sul conto di gioco, delle somme occorrenti per procedere all'acquisto della giocata. Qualora la verifica dia esito positivo, il sistema del punto vendita a distanza ne dà comunicazione al sistema del concessionario e l'autorizzazione non potrà essere revocata. Contestualmente il punto vendita a distanza provvede ad addebitare il prezzo della giocata sul conto di gioco del giocatore.

d) erogazione della giocata e comunicazione dell'esito.

A seguito dell'autorizzazione, il sistema del concessionario seleziona l'esito con meccanismi di casualità e convalida la giocata attraverso l'attribuzione del relativo codice univoco. Il codice univoco è immediatamente registrato sul sistema del concessionario che successivamente provvede alla erogazione della giocata consentendone la fruizione attraverso l'interfaccia di gioco. Dal momento della comunicazione dell'erogazione al sistema del punto vendita a distanza si determina l'obbligo per il punto vendita a distanza di versare al concessionario l'importo della giocata.

A seguito della erogazione della giocata il sistema del concessionario comunica al giocatore ed al sistema del punto vendita a distanza, mediante visualizzazione, l'esito della giocata identificata per il tramite del relativo codice univoco e, in caso di vincita, il relativo importo. Il tempo intercorrente tra la richiesta della giocata e la comunicazione dell'esito non può essere inferiore a sette secondi.

3. I diritti dei giocatori connessi alle giocate effettuate e risultate vincenti maturano a seguito dell'avvenuta registrazione della giocata sul sistema del concessionario.

4. A seguito del ricevimento dell'esito della giocata, il punto vendita a distanza provvede ad accreditare sul conto di gioco del giocatore le eventuali vincite di importo non superiore ad euro 10.000,00, dandone comunicazione al sistema del concessionario.

5. Il sistema del concessionario consente al giocatore la stampa, con l'indicazione che è ad esclusivo titolo di promemoria, riportante i dati identificativi della giocata e dell'esito della stessa.

6. Il punto vendita a distanza consente, su richiesta del giocatore, la stampa, a titolo di promemoria, della pagina del sito che visualizza i dati identificativi della giocata, il codice univoco della giocata, l'esito della stessa nonché, in caso di vincita, il relativo importo. Tale pagina, nonché l'eventuale sua stampa, deve obbligatoriamente riportare i dati identificativi del punto vendita a distanza, incluso il numero della concessione di cui è titolare, gli estremi dell'autorizzazione che lo abilita alla raccolta a distanza delle lotterie telematiche, nonché il codice identificativo del conto di gioco ed il codice fiscale del giocatore.

Art. 12.

Pagamento delle vincite

1. Le lotterie telematiche prevedono differenti procedure di pagamento per vincite di importo non superiore ad euro 10.000,00 e vincite di importo superiore ad euro 10.000,00.

2. Il concessionario ed il punto vendita a distanza danno informazione sul proprio sito riguardo le procedure di pagamento previste per le vincite.

3. Il punto vendita a distanza assicura al giocatore l'accesso alle registrazioni riguardanti sia le giocate effettuate ed i relativi importi, sia gli esiti delle giocate stesse e gli importi delle eventuali vincite.

4. Relativamente alle vincite di importo non superiore ad euro 10.000,00 il punto vendita a distanza:

a) provvede, a seguito del ricevimento da parte del sistema del concessionario della comunicazione dell'esito della giocata, al corretto e tempestivo pagamento della vincita, mediante accredito sul conto di gioco del giocatore;

b) comunica immediatamente l'avvenuto pagamento della vincita al sistema del concessionario che ne contabilizza i pagamenti ai fini della predisposizione dell'estratto conto.

5. Relativamente alle vincite di importo superiore ad euro 10.000,00, il concessionario, contestualmente alla comunicazione al giocatore dell'esito della giocata e della vincita, che dovrà essere verificata e certificata dalla apposita Commissione di cui al successivo comma 7, dà, altresì, evidenza delle modalità con cui il giocatore può richiedere il pagamento .

6. Relativamente alle vincite di importo superiore ad euro 10.000,00, il giocatore richiede il pagamento della vincita presso l'Ufficio Premi del concessionario, o presso la Banca Tesoriera del concessionario medesimo, mediante presentazione di un documento di identità valido e comunicazione del proprio codice fiscale e del codice univoco della giocata vincente. Il giocatore, all'atto della richiesta, sceglie la modalità di riscossione della vincita tra quelle indicate. Al giocatore viene rilasciata apposita ricevuta da parte dell'Ufficio Premi del concessionario ovvero da parte della Banca Tesoriera, che provvede anche ad inoltrare tempestivamente la richiesta del giocatore al concessionario.

7. Relativamente alle vincite di importo superiore ad euro 10.000,00, un'apposita Commissione, istituita da AAMS con proprio provvedimento e composta da suoi rappresentanti e da rappresentanti del concessionario:

a) accerta l'esistenza e l'ammontare della vincita reclamata;

b) verifica, mediante accesso alla anagrafica del giocatore, residente in forma criptata nel sistema del concessionario, la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici del giocatore che ha richiesto il pagamento della vincita con quelli del titolare del conto di gioco relativo alla giocata vincente;

c) redige apposito verbale delle operazioni di verifica e di certificazione della vincita, del corrispondente importo e della relativa titolarità.

8. Relativamente alle vincite di importo superiore ad euro 10.000,00, il concessionario, sulla base della certificazione contenuta nel verbale, dispone il pagamento della vincita a favore del giocatore con la modalità da esso prescelta.

9. Il sistema del concessionario comunica al punto vendita a distanza l'avvenuto pagamento delle vincite superiori a € 10.000,00.

10. Il pagamento delle vincite superiori a € 10.000,00 è effettuato entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta di pagamento.

11. La richiesta di pagamento delle vincite di importo superiore a € 10.000,00 va inoltrata entro il termine decadenziale di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento di chiusura della lotteria. Dopo la chiusura di ciascuna lotteria la Commissione, di cui al precedente comma 7, si riunisce e verifica la presenza di vincite superiori a € 10.000,00 non reclamate e, qualora ne accerti l'esistenza, redige un verbale riportante, per ciascuna di esse, il codice univoco della giocata, la data di effettuazione della medesima, l'importo della vincita non reclamata, i dati identificativi del punto vendita a distanza, il codice identificativo del conto di gioco, i dati identificativi ed il codice fiscale del giocatore. I dati identificativi di ciascun giocatore, riportati nel verbale, sono eventualmente integrati da AAMS con l'indicazione dell'ultimo indirizzo conosciuto del giocatore stesso. Il suddetto verbale è trasmesso al concessionario che provvede, nei dieci giorni successivi alla ricezione del verbale, ad inviare al giocatore, mediante raccomandata A/R all'ultimo indirizzo conosciuto, una nota per informarlo della vincita e dei termini per chiederne la riscossione. Decorso detti termini senza che la vincita sia stata riscossa, la stessa è devoluta all'Erario.

12. Il concessionario e il punto di vendita a distanza danno informazione sul proprio sito riguardo alle procedure di pagamento previste per le vincite.

Art. 13.

Flussi finanziari ed adempimenti contabili

1. Il concessionario, settimanalmente, a mezzo del proprio sistema, mette a disposizione di ogni punto vendita a distanza il relativo estratto conto riportante per ciascuna lotteria telematica in esercizio:

a) il numero e l'ammontare delle giocate erogate e contabilizzate nella settimana di riferimento;

b) il compenso spettante al punto vendita a distanza;

c) l'importo delle vincite inferiori ad € 10.000,00;

d) l'importo netto a debito da versare al concessionario, ovvero a credito da conguagliare nell'estratto conto della settimana successiva.

2. Il punto vendita a distanza, nel giorno successivo a quello di ricevimento dell'estratto conto, provvede al versamento dell'importo netto a debito sull'apposito conto corrente indicato dal concessionario.

Art. 14.

Ulteriori disposizioni a tutela del giocatore

1. AAMS, qualora il punto vendita a distanza non renda disponibile sul conto di gioco o non consenta al giocatore la riscossione di importi relativi a vincite di importo non superiore ad € 10.000,00 dispone con proprio provvedimento, a seguito degli opportuni accertamenti, la liquidazione dei suddetti importi da parte del concessionario.

2. Il concessionario, in attuazione del provvedimento di AAMS, di cui al precedente comma, procede alla liquidazione al giocatore degli importi ad esso spettanti rivalendosi nei confronti del punto vendita a distanza inadempiente anche mediante escussione della fideiussione prestata a favore del concessionario a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali e mediante risoluzione del contratto di cui al precedente art. 6.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Efficacia

1. Il presente provvedimento è efficace a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e da tale data cessano di avere efficacia i decreti direttoriali di AAMS 13 aprile 2006 e 28 settembre 2006, fatto salva l'applicazione di questi ultimi per le lotterie già indette.

Art. 16.

Gestione transitoria

1. Entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il concessionario adegua le lotterie già indette, nonché i propri sistemi, le procedure organizzative e le attività di gestione, alle disposizioni ivi contenute.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 17 maggio 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 62.

11A07757

DECRETO 3 giugno 2011.

Individuazione delle categorie dei soggetti beneficiari degli incentivi fiscali di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238.

IL MINISTRO
DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2011, concernente «Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, della citata legge n. 238 del 2010 che demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle categorie dei soggetti beneficiari degli incentivi fiscali di cui all'art. 3 della medesima legge, tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali dai medesimi possedute;

Visti gli articoli 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, concernente «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, concernente «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle finanze;

Considerato che con Ordine del Giorno n. G/2212/1/6 al DDL n. 2212, accolto dal Governo nella seduta del 23 novembre 2010, della Commissione 6^ – finanze e tesoro – del Senato della Repubblica, si è ritenuto di intendere il possesso del titolo di laurea come criterio che, ai fini dell'individuazione delle categorie dei soggetti beneficiari, esaurisce la dizione «specifiche competenze e qualificazioni scientifiche e professionali»;

Considerato, inoltre, che con il medesimo Ordine del Giorno si è inteso specificare che, successivamente al periodo di residenza di 24 mesi o più in Italia, il destinatario dei benefici fiscali abbia risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia per almeno 24 mesi;

Decreta:

Art. 1.

Categorie dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali

1. Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si applicano ai cittadini dell'Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969, i quali sono assunti o avviano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività e che alla data del 20 gennaio 2009:

a) sono in possesso di un titolo di laurea;

b) hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;

c) negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia svolgendovi continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa.

2. Sono altresì destinatari delle medesime agevolazioni di cui al comma 1, i cittadini dell'Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969, i quali sono assunti o avviano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività e che alla data del 20 gennaio 2009:

a) hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;

b) negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

3. Sono esclusi dal beneficio di cui al comma 1, i soggetti che essendo titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa.

4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2011

Il Ministro: TREMONTI

11A07755

DECRETO 7 giugno 2011.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 giugno 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 54.346 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 giugno 2011 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 366 giorni con scadenza 15 giugno 2012, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale ‘ 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo:

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 giugno 2011. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2012.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 giugno 2011.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime

aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A07758

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbuta Marinela Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Barbuta Marinela Claudia, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Hunedoara nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Hunedoara nell'anno 2008 dalla sig.ra Barbuta Marinela Claudia, nata a Lupeni (Romania) il giorno 06/07/1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Barbuta Marinela Claudia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07107

DECRETO 12 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Constantin Iuliana Radita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Constantin Iuliana Radita, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Calificat Nivel 3 domeniul Asistent Sanitar», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Calificat Nivel 3 Sanitar», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2005 dalla sig.ra Constantin Iuliana Radita, nata a Bucarest (Romania) il giorno 20/07/1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Constantin Iuliana Radita è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07108

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 maggio 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Organizzazione Stampa S.p.a.. (Decreto n. 59591).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni Emilia-Romagna (16 aprile 2009) e Toscana (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 18 ottobre 2010, relativo alla società Organizzazione Stampa Spa, per la quale sussistono le condizioni previ-

ste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 1° novembre 2010 al 31 ottobre 2011;

Visti gli assensi delle regioni Emilia-Romagna (27 ottobre 2010) e Toscana (6 dicembre 2010) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Organizzazione Stampa Spa, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Organizzazione Stampa Spa, per il periodo dal 10 novembre 2010 al 31 ottobre 2011;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. l, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 18 ottobre 2010, per il periodo dal 10 novembre 2010 al 31 ottobre 2011, in favore di un numero massimo di 9 lavoratori della Organizzazione Stampa Spa, dipendenti presso gli stabilimenti di:

Calenzano (Firenze) - 4 lavoratori;

Bologna - 5 lavoratori.

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 156.863,43.

Matricole INPS: 5604428274.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 156.863,43, graverà sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A07482

DECRETO 16 maggio 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Polyedra S.p.a.. (Decreto n. 59589).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni Lazio (16 aprile 2009), Emilia-Romagna (16 aprile 2009), Veneto (16 aprile 2009) e Lombardia (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 14 settembre 2010, relativo alla società Polyedra Spa, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento stra-

ordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Viste le note con le quali le regioni Lazio (2 novembre 2010), Emilia-Romagna (16 settembre 2010), Veneto (29 ottobre 2010) e Lombardia (27 settembre 2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Polyedra Spa, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Polyedra Spa;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 14 settembre 2010, per il periodo dal 27 settembre 2010 al 26 marzo 2011, in favore di un numero massimo di 184 lavoratori della società Polyedra Spa dipendenti presso le unità di:

Settimo Milanese (Milano) - 22 lavoratori;

Casnate con Bernate (Como) - 12 lavoratori;

Osnago (Lecco) - 34 lavoratori;

Calderara di Reno (Bologna) - 80 lavoratori;

Roma - 22 lavoratori;

Villorba (Treviso) - 14 lavoratori.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata fino ad un massimo del 25%.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata:

l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa (ad esclusione dei lavoratori della regione Lombardia e della regione Veneto, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 26 marzo 2011);

l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori della regione Lombardia e della regione Veneto, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 26 marzo 2011.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale (ad esclusione dei lavoratori della regione Lombardia e della regione Veneto, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 26 marzo 2011).

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 420.730,36.

Matricola INPS: 4960101221.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 420.730,36, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A07483

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 maggio 2011.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Mozzarella di Bufala Campana».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee L. n. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Visto il decreto del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 10 giugno 2002 con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio «Mozzarella di Bufala Campana» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Mozzarella di Bufala Campana»;

Visto il decreto del 20 aprile 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 102 del 4 maggio 2005, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Mozzarella di Bufala Campana»;

Visto il decreto del 16 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 103 del 3 maggio 2008, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Mozzarella di Bufala Campana»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo privato CSQA Certificazioni S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Considerato che questa Amministrazione ha approvato con decreto del 2 marzo 2011 le modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana e che lo stesso è stato quindi sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 24 aprile 2002 e già confermato con decreti del 20 aprile 2005 e del 16 aprile 2008, al Consorzio di tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana con sede in San Nicola la Strada (CE) - Viale Carlo III, 128 a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Mozzarella di Bufala Campana».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto decreto ministeriale 24 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A07403

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 25 maggio 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Removab (catumaxomab) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea. (Determinazione/C n. 2309/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Removab» (catumaxomab), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 20 aprile si 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/512/001 «10 microgrammi - concentrato per soluzione per infusione - uso intraperitoneale - siringa preriempita (vetro)» - 1 siringa preriempita + 1 cannula;

EU/1/09/512/002 «50 microgrammi - concentrato per soluzione per infusione - uso intraperitoneale - siringa preriempita (vetro)» - 1 siringa preriempita + 1 cannula.

Titolare A.I.C.: Fresenius Biotech Gmbh.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 28 settembre 2010;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 settembre 2010;

Vista la deliberazione n. 11 del 28 aprile 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale REMOVAB (catumaxomab) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

«10 microgrammi - concentrato per soluzione per infusione - uso intraperitoneale - siringa preriempita (vetro)» - 1 siringa preriempita + 1 cannula - A.I.C. n. 039223019/E (in base 10), 15DZRC (in base 32);

«50 microgrammi - concentrato per soluzione per infusione - uso intraperitoneale - siringa preriempita (vetro)» - 1 siringa preriempita + 1 cannula - A.I.C. n. 039223021/E (in base 10), 15DZRF (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Removab» è indicato per il trattamento intraperitoneale dell'ascite maligna nei pazienti con carcinomi EpCAM positivi quando una terapia standard non sia disponbile o non sia più attuabile.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Removab» (catumaxomab) è classificata come segue:

confezioni:

«10 microgrammi - concentrato per soluzione per infusione - uso intraperitoneale - siringa preriempita (vetro)» - 1 siringa preriempita + 1 cannula - A.I.C. n. 039223019/E (in base 10), 15DZRC (in base 32); classe di rimborsabilità: «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 500,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 825,20;

«50 microgrammi - concentrato per soluzione per infusione - uso intraperitoneale - siringa preriempita (vetro)» - 1 siringa preriempita + 1 cannula - A.I.C. n. 039223021/E (in base 10), 15DZRF (in base 32); classe di rimborsabilità: «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2500,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4126, 00.

Validità del contratto: 24 mesi.

Cost-sharing come da condizioni negoziali

Tetto di spesa: € 1,8 milioni al primo anno e € 3,2 milioni al secondo anno, pari a € 5 milioni sul prezzo ex factory nei 24 mesi.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow up ed applicare le altre condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it/, categoria antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Removab» (catumaxomab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 maggio 2011

Il Direttore generale: RASI

11A07349

DETERMINAZIONE 25 maggio 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Cialis (tadalafil)– autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea. (Determinazione/C n. 2310/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale CIALIS (tadalafil) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 6 settembre 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/02/237/009 «20 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALL/PVC/PE/PCTFE) 10 compresse

Titolare A.I.C.: ELI Lilly Nederland B.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 3 maggio 2011;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale Cialis (tadalafil) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:«20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALL/PVC/PE/PCTFE) 10 compresse - A.I.C. n. 035672094/E (in base 10) 120N0Y (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della disfunzione erettile negli uomini adulti. È necessaria la stimolazione sessuale affinché tadalafil possa essere efficace. L'uso di Cialis nelle donne non è indicato.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Cialis (tadalafil) è classificata come segue:

Confezione: «20 mg – compressa rivestita con film - uso orale -blister (ALL/PVC/PE/PCTFE) 10 compresse - A.I.C. n. 035672094/E (in base 10) 120N0Y (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Cialis (tadalafil) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 maggio 2011

Il direttore generale: RASI

11A07350

DETERMINAZIONE 25 maggio 2011.

Modificazione alla determinazione/C n. 301/2009 del 4 agosto 2009 relativa al medicinale «Synflorix». (Determinazione n. 2303/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la decisione della Commissione Europea del 24 gennaio 2011 con cui è stata approvata una nuova schedula vaccinale che prevede la serie primaria a due dosi seguita da una terza dose di richiamo.

Visto il parere della Commissione tecnica scientifica nella seduta del 3 maggio 2011 che ha deliberato per la modifica della determina di autorizzazione della specialità medicinale Synflorix;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Determina:

L'art. 4 della determinazione/C n. 301/2009 del 4 agosto 2009, è modificato come segue: è autorizzato l'utilizzo del vaccino Synflorix anche mediante somministrazione secondo schedula 2+1, al 3^, 5^, 11^ - 13^ mese di vita, in accordo al calendario delle vaccinazioni del Piano nazionale vaccini.

Roma, 25 maggio 2011

Il direttore generale: RASI

11A07351

DETERMINAZIONE 25 maggio 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Rivastigmina Sandoz (rivastigmina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea. (Determinazione/C n. 2308/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale RIVASTIGMINA SANDOZ (rivastigmina) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 11 dicembre 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri A.I.C.:

EU/1/09/599/001 1,5 mg – capsule rigide - uso orale – blister (PVC/ALU) 28 capsule;

EU/1/09/599/002 1,5 mg – capsule rigide - uso orale – blister (PVC/ALU) 56 capsule;

EU/1/09/599/003 1,5 mg – capsule rigide - uso orale – blister (PVC/ALU) 112 capsule;

EU/1/09/599/004 1,5 mg – capsule rigide - uso orale – Flacone (HDPE) 250 capsule;

EU/1/09/599/005 3 mg – capsule rigide - uso orale – blister (PVC/ALU) 28 capsule;

EU/1/09/599/006 3 mg – capsule rigide - uso orale – blister (PVC/ALU) 56 capsule;

EU/1/09/599/007 3 mg – capsule rigide - uso orale – blister (PVC/ALU) 112 capsule;

EU/1/09/599/008 3 mg – capsule rigide - uso orale – Flacone (HDPE) 250 capsule;

EU/1/09/599/009 4,5 mg – capsule rigide - uso orale – blister (PVC/ALU) 28 capsule;

EU/1/09/599/010 4,5 mg – capsule rigide - uso orale – blister (PVC/ALU) 56 capsule;

EU/1/09/599/011 4,5 mg – capsule rigide - uso orale – blister (PVC/ALU) 112 capsule;

EU/1/09/599/012 4,5 mg – capsule rigide - uso orale – Flacone (HDPE) 250 capsule;

EU/1/09/599/013 6,0 mg – capsule rigide - uso orale – blister (PVC/ALU) 28 capsule;

EU/1/09/599/014 6,0 mg – capsule rigide - uso orale – blister (PVC/ALU) 56 capsule;

EU/1/09/599/015 6,0 mg – capsule rigide - uso orale – blister (PVC/ALU) 112 capsule;

EU/1/09/599/016 6,0 mg – capsule rigide - uso orale – flacone (HDPE) 250 capsule;

EU/1/09/599/017 2 mg/ml - soluzione orale - uso orale - flacone (vetro ambrato) 50 ml 1 flacone;

EU/1/09/599/018 2 mg/ml - soluzione orale - uso orale - flacone (vetro ambrato) 120 ml 1 flacone.

Titolare A.I.C.: Sandoz Pharmaceuticals GMBH.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della

Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Sandoz Pharmaceuticals GMBH ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5 aprile 2011;

Vista la deliberazione n. 11 del 28 aprile 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale Rivastigmina Sandoz debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale.

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale Rivastigmina Sandoz (rivastigmina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

1,5 mg – capsule rigide - uso orale – blister (PVC/ALU) 28 capsule - A.I.C. n. 040904017/E (in base 10) 1709BK (in base 32);

1,5 mg – capsule rigide - uso orale – blister (PVC/ALU) 56 capsule - n. A.I.C. n. 040904029/E (in base 10) 1709BX (in base 32);

1,5 mg – capsule rigide - uso orale – blister (PVC/ALU) 112 capsule - A.I.C. n. 040904031/E (in base 10) 1709BZ (in base 32);

1,5 mg – capsule rigide - uso orale – Flacone HDPE 250 capsule - A.I.C. n. 040904043/E (in base 10) 1709CC (in base 32);

3 mg – capsule rigide - uso orale – blister (PVC/ALU) 28 capsule - A.I.C. n. 040904056/E (in base 10) 1709CS (in base 32);

3 mg – capsule rigide - uso orale – blister (PVC/ALU) 56 capsule - A.I.C. n. 040904068/E (in base 10) 1709D4 (in base 32);

3 mg – capsule rigide - uso orale – blister (PVC/ALU) 112 capsule - A.I.C. n. 040904070/E (in base 10) 1709D6 (in base 32);

3 mg – capsule rigide - uso orale – Flacone HDPE 250 capsule - A.I.C. n. 040904082/E (in base 10) 1709DL (in base 32);

4,5 mg – capsule rigide - uso orale – blister (PVC/ALU) 28 capsule - A.I.C. n. 040904094/E (in base 10) 1709DY (in base 32);

4,5 mg – capsule rigide - uso orale – blister (PVC/ALU) 56 capsule - A.I.C. n. 040904106/E (in base 10) 1709FB (in base 32);

4,5 mg – capsule rigide - uso orale – blister (PVC/ALU) 112 capsule - A.I.C. n. 040904118/E (in base 10) 1709FQ (in base 32);

4,5 mg – capsule rigide - uso orale – Flacone HDPE 250 capsule - A.I.C. n. 040904120/E (in base 10) 1709FS (in base 32);

6,0 mg – capsule rigide - uso orale – blister (PVC/ALU) 28 capsule - A.I.C. n. 040904132/E (in base 10) 1709G4 (in base 32);

6,0 mg – capsule rigide - uso orale – blister (PVC/ALU) 56 capsule - A.I.C. n. 040904144/E (in base 10) 1709GJ (in base 32);

6,0 mg – capsule rigide - uso orale – blister (PVC/ALU) 112 capsule - A.I.C. n. 040904157/E (in base 10) 1709GX (in base 32);

6,0 mg – capsule rigide - uso orale – flacone (HDPE) 250 capsule - A.I.C. n. 040904169/E (in base 10) 1709H9(in base 32);

2 mg/ml - soluzione orale - uso orale - flacone (vetro ambrato) 50 ml 1 flacone - A.I.C. n. 040904171/E (in base 10) 1709HC (in base 32);

2 mg/ml - soluzione orale - uso orale - flacone (vetro ambrato) 120 ml 1 flacone - A.I.C. n. 040904183/E (in base 10) 1709HR (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della demenza di tipo Alzheimer da lieve a moderatamente grave.

Trattamento sintomatico della demenza da lieve a moderatamente grave in pazienti con malattia di Parkinson idiopatica.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

La specialità medicinale Rivastigmina Sandoz (rivastigmina) è classificata come segue:

Confezione: 1,5 mg – capsule rigide - uso orale – blister (PVC/ALU) 56 capsule - A.I.C. n. 040904029/E (in base 10) 1709BX (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 85.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 34,56.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 64,81.

Confezione: 3 mg – capsule rigide - uso orale – blister (PVC/ALU) 56 capsule - A.I.C. n. 040904068/E (in base 10) 1709D4 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A Nota 85.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 34,56.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 64,81.

Confezione: 4,5 mg – capsule rigide - uso orale – blister (PVC/ALU) 56 capsule - A.I.C. n. 040904106/E (in base 10) 1709FB (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 85.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 34,56.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 64,81.

Confezione: 6,0 mg – capsule rigide - uso orale – blister (PVC/ALU) 56 capsule - A.I.C. n. 040904144/E (in base 10) 1709GJ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 85.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 34,56.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 64,81.

Si applicano gli eventuali sconti alle strutture pubbliche già negoziati sul prodotto originator.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Rivastigmina Sandoz (rivastigmina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – Neurologo, Geriatra, Psichiatra (RRL).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 maggio 2011

Il direttore generale: RASI

11A07352

DETERMINAZIONE 25 maggio 2011.

Rinegoziazione del medicinale «Vytorin» (ezetimibe/simvastatina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2306/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il Prof. Guido Rasi Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determinazione con la quale la società Merck Sharp & Dohme – SP Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Vytorin;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 27 ottobre 2010;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 23 marzo 2011;

Vista la deliberazione n. 11 del 28 aprile 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Vytorin (ezetimibe/simvastatina) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione: «10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL/PA - n. 036690067/M (in base 10) 12ZQ4M (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 13.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 38,28.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 63,18.

Confezione: «10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister Policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - n. 036690218/M (in base 10) 12ZQ9B (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 13.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 39,88.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 65,82.

Confezione: «10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister Policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - n. 036690360/M (in base 10) 12ZQFS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 13.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 41,17.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 67,95.

Validità del contratto: 24 mesi.

Eliminazione del tetto di spesa secondo le condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Vytorin (ezetimibe/simvastatina) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 maggio 2011

Il direttore generale: RASI

11A07354

DETERMINAZIONE 25 maggio 2011.

Rinegoziazione del medicinale «Inegy» (ezetimibe/simvastatina) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2305/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il Prof. Guido Rasi Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per

il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determinazione con la quale la società Merck Sharp & Dohme – SP Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale INEGY;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica del 27 ottobre 2010;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 23 marzo 2011;

Vista la deliberazione n. 11 del 28 aprile 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale INEGY (ezetimibe/simvastatina) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione: «10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL/PA - n. 036679064/M (in base 10) 12ZCDS (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 13.

Prezzo ex factory (iva esclusa) € 38,28.

Prezzo al pubblico (iva inclusa) € 63,18.

Confezione: «10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister Policlorotrifluoroetilene/PVC OPACO - n. 036679215/M (in base 10) 12ZCKH (in base 32)

Classe di rimborsabilità A Nota 13.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 39,88.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 65,82.

Confezione: «10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister Policlorotrifluoroetilene/PVC OPACO - n. 036679367/M (in base 10) 12ZCQ7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità A Nota 13.

Prezzo ex factory (iva esclusa) € 41,17.

Prezzo al pubblico (iva inclusa) € 67,95.

Validità del contratto: 24 mesi.

Eliminazione del tetto di spesa secondo le condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale INEGY (ezetimibe/simvastatina) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 maggio 2011

Il direttore generale: RASI

11A07355

DETERMINAZIONE 25 maggio 2011.

Rinegoziazione del medicinale «Zeklen» (ezetimibe/simvastatina) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2307/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determinazione con la quale la società Merck Sharp & Dohme – SP Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Zeklen;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 27 ottobre 2010;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 marzo 2011;

Vista la deliberazione n. 11 del 28 aprile 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ZEKLEN (ezetimibe/simvastatina) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione: «10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL/PA - AIC n. 036695068/M (in base 10), 12ZV0W (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A Nota 13»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 38,28.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 63,18.

Confezione: «10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister Policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - AIC n. 036695219/M (in base 10), 12ZV5M (in base 32). Classe di rimborsabilità: «A Nota 13»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 39,88.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 65,82.

Confezione: «10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister Policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - AIC n. 036695310/M (in base 10), 12ZV8G (in base 32). Classe di rimborsabilità: «A Nota 13»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 41,17.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 67,95.

Validità del contratto: 24 mesi.

Eliminazione del tetto di spesa secondo le condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ZEKLEN (ezetimibe/simvastatina) è la seguente:Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 maggio 2011

Il direttore generale: RASI

11A07356

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 novembre 2010.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Linea AV-AC Milano - Genova - Terzo Valico dei Giovi - (CUP F81H92000000008). Autorizzazione avvio realizzazione per lotti costruttivi. (Deliberazione n. 84/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN - *T)* e vista la decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la suddetta decisione n. 1692/96/CE;

Visto il «Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 64/2001), e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'articolo 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'articolo 13 – oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel

Programma approvato da questo Comitato – reca modifiche al menzionato articolo 1 della legge n. 443/2001;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'articolo 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i. e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'articolo 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "Struttura tecnica di missione";

l'articolo 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e s.m.i., concernente l'"Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che:

all'articolo 6-*quinquies* istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. "Fondo infrastrutture");

all'articolo 12 ha abrogato la revoca delle convenzioni tra TAV e i contraenti generali disposta con il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, trasferendone la titolarità, originariamente prevista in capo a TAV, a RFI S.p.A.;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il Quadro Strategico Nazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visto in particolare l'articolo 18, che demanda a questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, di assegnare, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al citato Fondo infrastrutture, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali

Visto l'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che ha previsto la possibilità che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati specifici progetti prioritari la cui realizzazione possa essere avviata per lotti costruttivi non funzionali, e visti in particolare:

il comma 232, che:

individua, quali requisiti dei citati progetti, l'inclusione nei corridoi europei TEN-T e nel Programma delle infrastrutture strategiche, un costo superiore a 2 miliardi di euro, un tempo di realizzazione superiore a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo, l'impossibilità di essere suddivisi in lotti funzionali d'importo inferiore a 1 miliardo di euro;

subordina l'autorizzazione del CIPE all'avvio dei lotti costruttivi a una serie di condizioni, quali il contenimento entro 10 miliardi di euro dell'importo complessivo residuo da finanziare relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati; l'integrale finanziamento del lotto costruttivo autorizzato; l'esistenza, alla data di autorizzazione del citato primo lotto, di una copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o della UE, che costituisca almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera o almeno il 10 per cento del medesimo costo complessivo in casi di particolare interesse strategico e previa adozione, in tal caso, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; l'esistenza di una relazione a corredo del progetto definitivo dell'intera opera che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi nonché il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'aggiornamento, per i lotti costruttivi successivi al primo, di tutti gli elementi della stessa relazione; l'acquisizione, da parte del contraente generale o dell'affidatario dei lavori, dell'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i succitati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;

precisa che dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono derivare, in ogni caso, nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria;

il comma 233, il quale stabilisce che con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente deve assegnare, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, per il finanziamento dei successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma;

il comma 234, il quale stabilisce che il Documento di programmazione economico-finanziaria (ora divenuto Decisione di finanza pubblica) – Allegato Infrastrutture dia distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il cui completamento il CIPE deve assegnare le risorse secondo quanto previsto dal richiamato comma 233;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2010 che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 232 della citata legge n. 191/2009, attribuisce particolare interesse strategico alla realizzazione della «Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi ricompreso nell'Asse ferroviario Ventimiglia - Genova - Novara - Milano (Sempione)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2010 che individua l'opera in esame quale progetto prioritario ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 232 della medesima legge n. 191/2009;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato articolo 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include, nel "Corridoio plurimodale Tirrenico - nord Europa" la voce "Asse ferroviario Ventimiglia - Genova - Novara - Milano (Sempione)";

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista le delibera 29 settembre 2003, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9/2004 S.O.), con la quale questo Comitato ha approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare del "Terzo Valico dei Giovi – linea AV/AC Milano - Genova" fissando in 4.719 milioni di euro il limite di spesa dell'intervento;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150/2005), con la quale questo Comitato ha approvato - tra gli altri - il dossier di valutazione relativo al "Terzo Valico dei Giovi";

Vista la delibera 3 agosto 2005, n. 118 (*Gazzetta Ufficiale* n. 8/2006), con la quale questo Comitato ha approvato l'adeguamento monetario del costo del progetto preliminare del "Terzo Valico dei Giovi – linea AV/AC Milano - Genova" per l'importo aggiuntivo di 148 milioni di euro, portando il costo complessivo dell'opera a 4.867 milioni di euro;

Vista le delibera 29 marzo 2006, n. 80 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2006), con la quale questo Comitato ha approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo del "Terzo Valico dei Giovi - linea alta velocità/alta capacità Milano - Genova", con un costo aggiornato di 4.962 milioni di euro;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005), all'allegato 2 conferma, nel "Corridoio plurimodale Tirrenico - nord Europa" la voce "Asse ferroviario Ventimiglia - Genova - Novara - Milano (Sempione)" il subintervento "linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi";

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50/2009), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro, al lordo delle preallocazioni richiamate nella stessa delibera, a favore del Fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3, (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 78/2009), con la quale questo Comitato ha preso atto degli esiti della ricognizione sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE) ed ha altresì preso atto della "Proposta di Piano infrastrutture strategiche", predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che riporta il quadro degli interventi da attivare a partire dall'anno 2009, tra cui figura l'opera in questione;

Vista la delibera 6 novembre 2009, n. 101, in corso di registrazione, con la quale questo Comitato:

per la realizzazione di un primo lotto costruttivo non funzionale della «Linea AV/AC Genova – Milano: Terzo Valico dei Giovi», ha disposto un finanziamento complessivo di 500 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Programma delle infrastrutture strategiche dall'articolo 21, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 e 100 milioni di euro a valere sul citato Fondo infrastrutture;

ha autorizzato Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI S.p.A.) , in qualità di Soggetto Aggiudicatore, a procedere alla contrattualizzazione dell'opera intera per lotti suc-

cessivi costruttivi non funzionali, impegnativi per le parti nei limiti dei rispettivi finanziamenti che si renderanno effettivamente disponibili a carico della finanza pubblica;

Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 27, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sullo schema di aggiornamento 2009 del "Contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A." (Contratto di programma 2007-2011) che include l'opera nella "tabella A1 – Investimenti realizzati per lotti costruttivi";

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in merito all'8° Allegato Infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica 2011 – 2013, Allegato che, in ossequio a quanto previsto dal richiamato comma 234, dà evidenza, anche in apposito prospetto, degli interventi sottoposti alla disciplina dei lotti costruttivi, tra cui il «Terzo Valico dei Giovi»;

Vista la nota 5 ottobre 2010, n. 40246, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato del «AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi»;

Vista la nota 3 novembre 2010, n. 44465, con la quale il succitato Ministero ha trasmesso la documentazione istruttoria;

Vista la nota 3 novembre 2010, n. 92260 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha precisato di non aver osservazioni da formulare nel merito;

Considerato che la decisione UE n. 884/2004 individua l'Asse Genova Rotterdam, di cui il Terzo Valico dei Giovi è parte integrante, tra i progetti prioritari relativi alle Reti Ten T, per i quali l'inizio dei lavori è previsto entro il 2010;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2009, l'ing. Walter Lupi è stato nominato Commissario straordinario delegato del Terzo Valico dei Giovi;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

che rispetto al costo dell'opera indicato nell'aggiornamento 2008 del "Contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A." (Contratto di programma 2007-2011), pari a 5.060 milioni di euro, con la citata delibera 101/2009 il costo è stato aggiornato a 5.400 milioni di euro;

che tale nuovo importo, dovuto essenzialmente all'ulteriore adeguamento monetario di cui alla tabella relativa all'aggiornamento del costo a vita intera dell'opera inserita nel documento predisposto da RFI e allegato alla relazione istruttoria, è recepito nell'aggiornamento 2009 del "Contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A." (Contratto di programma 2007-2011);

che, rispetto al predetto valore, il costo aggiornato dell'opera oggi all'esame è incrementato dei seguenti importi:

48 milioni di euro per la variante per l'adozione del sistema di segnalamento ERTMS liv. 2 definito successivamente all'approvazione del progetto definitivo;

532 milioni di euro per adeguamenti progettuali conseguenti a normative emanate o divenute vigenti successivamente alla delibera n. 80/2006 e, in particolare, 37 milioni di euro per nuove modalità degli espropri definite dall'articolo 2, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), 293 milioni di euro per la ottemperanza al decreto ministeriale 28 ottobre 2005 "sicurezza nelle gallerie ferroviarie", 141 milioni di euro per la ottemperanza al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, "Nuova modalità di gestione dei materiali di risulta degli scavi", e 61 milioni di euro per la ottemperanza alle norme per l'interoperabilità ferroviaria;

92 milioni di euro, per l'allungamento dei tempi di completamento dovuto alle nuove modalità di realizzazione dell'opera (per lotti costruttivi);

52 milioni di euro per l'ulteriore adeguamento monetario rispetto al valore incluso nel Contratto di programma RFI – aggiornamento 2009;

105 milioni di euro per imprevisti, calcolati pari a circa il 9 per cento della voce "produzione contraente generale";

62 milioni di euro per oneri di ingegneria (Italferr) e costi di struttura;

13 milioni di euro per altri oneri;

che dal valore ottenuto per effetto dei predetti aumenti (6.304 milioni di euro) occorre sottrarre i seguenti importi:

21 milioni di euro per una migliore stima dell'importo delle fidejussioni;

82 milioni di euro per la voce "Arbitrato e oneri pregressi" in quanto contabilizzati a carico di altro progetto di RFI S.p.a. nell'ambito del contratto di programma 2007-2011;

che, per effetto delle predette variazioni, il costo dell'opera all'esame odierno del Comitato è pari a circa 6.200 milioni di euro;

che con la citata delibera n. 101/2009 sono state indicate le risorse disponibili, pari a circa 220 milioni di euro, nonché assegnate ulteriori risorse pari a 500 milioni di euro;

che, al netto delle attività propedeutiche, il costo dell'opera può essere ripartito in lotti costruttivi, come riportato nella tabella seguente:

Tabella 1 (milioni di euro)

Lavori	Costo
1° lotto costruttivo	500
2° lotto costruttivo	1.100
3° lotto costruttivo	1.270
4° lotto costruttivo	1.340
5° lotto costruttivo	1.200
6° lotto costruttivo	650
Totale (1)	6.060

(1) Al lordo di anticipazione al contraente generale (circa 80 milioni di euro).

che, relativamente ai requisiti di cui al citato articolo 2, commi 232 - 233, della legge n. 191/2009:

1) l'opera è inclusa nel Corridoio TEN-T, n. 24 "Asse ferroviario del Corridoio Genova – Rotterdam;

2) l'opera è inclusa nel Programma delle infrastrutture strategiche;

3) l'opera ha un costo superiore a 2 miliardi di euro;

4) l'opera ha tempi di realizzazione superiori a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo;

5) l'opera non è suddivisibile in lotti funzionali d'importo inferiore a 1 miliardo di euro;

6) con decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2010 l'opera è stata individuata quale progetto prioritario;

7) il lotto costruttivo da autorizzare è integralmente finanziato;

8) la copertura finanziaria dell'opera alla data odierna, pari a 719,5 milioni di euro, costituisce più del 10 per cento del costo aggiornato complessivo dell'opera;

9) con il citato decreto 29 luglio 2010, n. 584, al fine di consentire l'utilizzo delle procedure di cui al citato comma 232 anche in caso di copertura finanziaria inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'opera, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha attribuito particolare interesse strategico alla realizzazione della "Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi ricompreso nell'Asse ferroviario Ventimiglia - Genova - Novara - Milano (Sempione)";

10) l'opera comporta un importo complessivo residuo da finanziare pari a 5.480,5 milioni di euro;

11) gli importi residui da finanziare per gli altri interventi sottoposti alla disciplina dei lotti costruttivi (Galleria del Brennero e Linea AV/AC Milano – Verona: tratta Treviglio – Brescia) sono rispettivamente pari a 3.411,7 e 919 milioni di euro, portando l'importo complessivo residuo da finanziare relativo all'insieme dei progetti prioritari a 9.811 milioni di euro;

12) il Contraente Generale "Consorzio collegamenti integrati veloci (Cociv)", con atto di impegno del 7 ottobre 2010, ha assunto l'impegno a rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria nonché a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera;

13) il Soggetto Aggiudicatore RFI S.p.A. ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la "Relazione illustrativa della realizzazione della tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi per lotti costruttivi": detta relazione risponde ai requisiti di cui alla lettera *b)* del comma 232 del citato articolo 2 della legge n. 191/2009 in quanto indica le fasi di realizzazione per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti costruttivi e i connessi fabbisogni finanziari annuali;

che il cronoprogramma dei lavori, riportato nell'allegato 1 alla presente delibera, prevede una durata complessiva delle attività realizzative di 100 mesi a partire dalla data di stipula dell'atto integrativo alla convenzione vigente tra RFI S.p.A. e Cociv;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone la disposizione della proroga della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 13 del decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, motivandola con riferimento alle difficoltà succedutesi nel tempo in relazione alle procedure di affidamento del sistema AV/AC.

Delibera

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 232 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), è autorizzato l'avvio della realizzazione per lotti costruttivi, come individuati nella tabella 1 della presa d'atto, della "Linea AV/AC Milano – Genova: Terzo Valico dei Giovi", il cui costo aggiornato a vita intera è pari a 6.200 milioni di euro .

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 233 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), è autorizzato il primo lotto costruttivo dell'opera del valore di 500 milioni di euro, con l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera entro il costo totale indicato al precedente punto 1.

3. La distribuzione annuale delle risorse necessarie è riportata nell'allegato 2 alla presente delibera.

4. Prima dell'avvio della realizzazione del primo lotto costruttivo autorizzato al punto 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetterà a questo Comitato:

l'atto integrativo alla convenzione vigente tra RFI S.p.a. e Cociv, per la relativa "presa d'atto" anche ai fini dell'efficacia dell'impegno programmatico di finanziare l'intera opera assunto con la presente delibera;

il dossier di valutazione previsto dall'art. 4, comma 2 del "Contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A." per la relativa presa d'atto del nuovo limite di spesa.

5. Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto presidente della Repubblica n. 327/2001 è disposta la proroga di due anni dei termini di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

Roma, 18 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziario, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 36

ALLEGATO 1: CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Terzo Valico dei Giovi

GANTT DELLE ATTIVITA'

ID	Nome attività	Inizio	Fine
1	**Terzo Valico dei Giovi**	**ven 15/10/10**	**ven 31/05/19**
2	Stipula Atto Integrativo Opera Completa	ven 15/10/10	ven 15/10/10
3	Realizzazione Lotto Costruttivo 1	lun 01/11/10	sab 30/11/13
4	Realizzazione Lotto Costruttivo 2	sab 01/10/11	mer 30/03/16
5	Realizzazione Lotto Costruttivo 3	sab 01/12/12	mar 31/10/17
6	Realizzazione Lotto Costruttivo 4	dom 01/12/13	gio 30/11/17
7	Realizzazione Lotto Costruttivo 5	lun 01/12/14	sab 31/03/18
8	Realizzazione Lotto Costruttivo 6	dom 01/01/17	gio 28/02/19
9	Preesercizio (a cura di RFI)	ven 01/03/19	ven 31/05/19

ALLEGATO *2*

LOTTI COSTRUTTIVI

CVI 1° LOTTO: 500 Mio EUR | CVI 2° LOTTO: 1.100 Mio EUR | CVI 3° LOTTO: 1.270 Mio EUR

CVI 4° LOTTO: 1.340 Mio EUR | CVI 5° LOTTO: 1.200 Mio EUR | CVI 6° LOTTO: 650 Mio EUR

Importi in Mio EUR

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
1° LOTTO COSTRUTTIVO	(*) 120	230	110	40	-	-	-	-	-	-	500
2° LOTTO COSTRUTTIVO		(*) 250	370	230	130	70	40	10	-	-	1.100
3° LOTTO COSTRUTTIVO			(*) 150	290	250	270	220	90	-	-	1.270
4° LOTTO COSTRUTTIVO				(*) 160	380	360	330	110	-	-	1.340
5° LOTTO COSTRUTTIVO					(*) 150	450	370	230	-	-	1.200
6° LOTTO COSTRUTTIVO								(*) 420	190	40	650
TOTALE DA REALIZZARE	120	480	630	720	910	1.150	960	850	190	40	6.060
TOTALE CUMULATO	120	600	1.230	1.950	2.860	4.010	4.970	5.820	6.010	6.060	

(*) inclusa anticipazione al General Contractor

11A07683

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Divieto di vendita del medicinale per uso umano «Loftyl»

Con la determinazione aDV - 1/2011 del 23 maggio 2011 è stato emanato il divieto di vendita, ai sensi dell'art. 142, comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, per il medicinale LOFTYL:

confezioni:

A.I.C. n. 024582076 - «150 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 30 ml;

A.I.C. n. 024582140 - «300 mg/10 ml soluzione orale» 8 flaconi da 10 ml;

A.I.C. n. 024582153 - «300 mg compresse» 15 compresse;

A.I.C. n. 024582177 - «600 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse,

della ditta Amdipharm Ltd.

11A07318

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Terbinafina Sandoz GMBH».

Estratto determinazione V&A.PC/II/376 del 13 maggio 2011

Specialità medicinale: TERBINAFINA SANDOZ GMBH.

Confezioni:

A.I.C. n. 036857011/M - «125 mg compresse» 10 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036857023/M - «125 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036857035/M - «125 mg compresse» 16 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036857047/M - «125 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036857050/M - «125 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036857062/M - «125 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036857074/M - «125 mg compresse» 42 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036857086/M - «125 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036857098/M - «125 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036857100/M - «125 mg compresse» 10 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 036857112/M - «125 mg compresse» 14 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 036857124/M - «125 mg compresse» 16 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 036857136/M - «125 mg compresse» 20 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 036857148/M - «125 mg compresse» 28 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 036857151/M - «125 mg compresse» 30 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 036857163/M - «125 mg compresse» 42 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 036857175/M - «125 mg compresse» 98 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 036857187/M - «125 mg compresse» 100 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 036857199/M - «250 mg compresse» 8 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036857201/M - «250 mg compresse» 10 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036857213/M - «250 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036857225/M - «250 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036857237/M - «250 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036857249/M - «250 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036857252/M - «250 mg compresse» 42 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036857264/M - «250 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036857276/M - «250 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036857288/M - «250 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 036857290/M - «250 mg compresse» 8 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 036857302/M - «250 mg compresse» 10 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 036857314/M - «250 mg compresse» 14 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 036857326/M - «250 mg compresse» 20 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 036857338/M - «250 mg compresse» 28 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 036857340/M - «250 mg compresse» 30 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 036857353/M - «250 mg compresse» 42 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 036857365/M - «250 mg compresse» 56 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 036857377/M - «250 mg compresse» 98 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 036857389/M - «250 mg compresse» 100 compresse in flacone PE.

Titolare A.I.C.: Sandoz Gmbh.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/1968/001-002/II/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 5.1 e 5.2 e relative modifiche del foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni e il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere

a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A07319

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Folians».

Estratto determinazione V&A.PC/II/375 del 13 maggio 2011

Specialità medicinale: FOLIANS.

Confezioni:

A.I.C. n. 034826014/M - 7 compresse filmrivestite 1 mg;

A.I.C. n. 034826026/M - 28 compresse filmrivestite 1 mg;

A.I.C. n. 034826038/M - 30 compresse filmrivestite 1 mg;

A.I.C. n. 034826040/M - 84 compresse filmrivestite 1 mg;

A.I.C. n. 034826053/M - 98 compresse filmrivestite 1 mg.

Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0158/001/II/021.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.8 e relativa modifica del Foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A07320

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Extraneal».

Estratto determinazione V&A.PC/II/370 del 13 maggio 2011

Specialità medicinale: EXTRANEAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 033302011/M - 1 sacca 1,5 litri;

A.I.C. n. 033302023/M - 1 sacca 2 litri;

A.I.C. n. 033302035/M - 1 sacca 2,5 litri;

A.I.C. n. 033302047/M - 6 sacche semplici da 1500 ml SY II;

A.I.C. n. 033302050/M - 6 sacche semplici da 1500 ml SY III;

A.I.C. n. 033302062/M - 6 sacche doppie da 1500 ml SY II;

A.I.C. n. 033302074/M - 6 sacche doppie da 1500 ml SY III;

A.I.C. n. 033302086/M - 5 sacche semplici da 2000 ml SY II;

A.I.C. n. 033302098/M - 5 sacche semplici da 2000 ml SY III;

A.I.C. n. 033302100/M - 5 sacche doppie da 2000 ml SY II;

A.I.C. n. 033302112/M - 5 sacche doppie da 2000 ml SY III;

A.I.C. n. 033302124/M - 4 sacche semplici da 2500 ml SY II;

A.I.C. n. 033302136/M - 4 sacche semplici da 2500 ml SY III;

A.I.C. n. 033302148/M - 4 sacche doppie da 2500 ml SY II;

A.I.C. n. 033302151/M - 4 sacche doppie da 2500 ml SY III;

A.I.C. n. 033302163/M - 6 sacche doppie da 1500 ml con connettore lineo;

A.I.C. n. 033302175/M - 5 sacche doppie da 2000 ml con connettore lineo;

A.I.C. n. 033302187/M - 4 sacche doppie da 2500 ml con connettore lineo.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0178/001/II/044/G.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, 4.5 e 4.8 e relative modifiche del foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A07321

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Etaxene» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 41 del 3 maggio 2010

Medicinale: ETAXENE.

Confezioni AIC n.:

027102019 - 250 microgrammi / 2ml polvere e solvente per uso iniettabile per uso endovenoso 1 fiala polvere + 1 fiale solvente 2 ml;

027102021 - 3 mg polvere per soluzione per infusione – 1 fiala.

Titolare AIC: Alfa Wassermann S.p.A.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea Europea la ditta è autorizzata alla modifica della denominazione della confezione:

da codice AIC n. 027102019 - Etaxene 250 mcg / 2ml polvere e solvente per uso iniettabile per uso endovenoso;

a codice AIC n. 027102019 – Etaxene 250 microgrammi / 2ml polvere e solvente per uso iniettabile per uso endovenoso;

da codice AIC n. 027102021 – Etaxene 3 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso, 1 fiala;

a codice AIC n. 027102021 – Etaxene 3 mg polvere per soluzione per infusione.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A07357

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Mucocis» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento n. FV/40 del 26 aprile 2010

Medicinale: MUCOCIS;

Confezioni: A.I.C. n.:

024165 021 adulti 5 g sciroppo, flacone da 200 ml;

024165 058 bambini 2 g sciroppo, flacone da 200 ml;

024165 084 300 mg granulato per sospensione orale, 30 bustine da 5 g.

Titolare A.I.C.: So.Se.Pharm s.r.l società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini procedura nazionale.

Con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni:

da: A.I.C. n. 024165 021 adulti 5 g sciroppo, flacone da 200 ml;

a: A.I.C. n. 024165 021 adulti 50 mg/ml sciroppo, flacone da 200 ml;

da: A.I.C. n. 024165 058 bambini 2 g sciroppo, flacone da 200 ml;

a: A.I.C. n. 024165 058 bambini 20 mg/ml sciroppo, flacone da 200 ml.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'A.I.F.A. e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A07358

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Agiolax» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento n. FV/ 35 del 21 aprile 2011

Medicinale: AGIOLAX;

confezioni: A.I.C. n.:

023714025 granulato - barattolo 100 g;

023714013 granulato - barattolo 250 g;

023714037 granulato - barattolo 400 g;

023714049 granulato - 6 bustine g.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.p.a.;

Procedura: nazionale.

Con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A07359

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Carbocisteina Francia» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento n. FV/ 32 del 19 aprile 2011

Medicinale: CARBOCISTEINA FRANCIA;

Confezioni: A.I.C. n. 036691 018 750 mg/15 ml sciroppo flacone 150 ml;

Titolare A.I.C.: Francia Farmaceutici Industria Farmaco Biologica s.r.l.;

Procedura: nazionale.

Con scadenza il 28 ottobre 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A07360

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 31 marzo 2010 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati", limitatamente alle seguenti parti?:

Art. 18 bis comma 3 limitatamente alle parole "presentati secondo un determinato ordine" Art. 19 comma 1 limitatamente alle parole "nella stessa"

Art. 58 comma 2 limitatamente alle parole "tracciando, con la matita, sulla scheda un

solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno

della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni"

Art. 84 comma 1 limitatamente alle parole "secondo l'ordine di presentazione"

Art. 85

Art. 86 comma 1 limitatamente alle parole "nella lista"

Art. 86 comma 1 limitatamente alle parole "nell'ordine progressivo di lista"»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso: il Comitato Promotore del Referendum per la parziale abrogazione delle Leggi elettorali per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, in Via Angelo Poliziano n. 32/34 - 00184 Roma.

11A07834

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 31 marzo 2010 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati", limitatamente alle seguenti parti?:

Art. 1 comma 2 limitatamente alle parole "con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84"

Art. 14 bis comma 1

Art. 14 bis comma 2

Art. 14 bis comma 3 limitatamente alle parole "nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione."

Art. 14 bis comma 5 limitatamente alle parole "dei collegamenti ammessi"

Art. 18 bis comma 2limitatamente alle parole "abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e" Art. 24 comma l numero 2) limitatamente alle parole "alle coalizioni e"

Art. 24 comma 1 numero 2) limitatamente alle parole "non collegate"

Art. 24 comma 1 numero 2) limitatamente alle parole "nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione"

Art. 31 comma 2 limitatamente alle parole "delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione"

Art. 31 comma 2 limitatamente alle parole "delle coalizioni e"

Art. 31 comma 2 limitatamente alle parole "non collegate"

Art. 31 comma 2 limitatamente alle parole "delle liste di ciascuna coalizione"

Art. 83 comma 1 numero 2)

Art. 83 comma 1 numero 3) lettera a)

Art. 83 comma 1 numero 3) lettera *b)* limitatamente alle parole "non collegate" poste tra le parole "singole liste" e le parole "che abbiano"

Art. 83 comma 1 numero 3) lettera *b)* limitatamente alle parole "non collegate" poste tra le parole "singole liste" e le parole "rappresentative di minoranze"

Art. 83 comma 1 numero 3) lettera *b)* limitatamente alle parole "nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera *a)* ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione"

Art. 83 comma 1 numero 4) limitatamente alle parole "le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera *a)*, e"

Art. 83 comma 1 numero 4) limitatamente alle parole "coalizione di liste o singola" poste tra le parole "di ciascuna" e le parole "lista di cui"

Art. 83 comma 1 numero 4) limitatamente alle parole "coalizione di liste o singola" poste tra le parole "di ciascuna" e le parole "lista per tale quoziente"

Art. 83 comma 1 numero 4) limitatamente alle parole "coalizione di liste o singola" poste tra le parole "a ciascuna" e le parole "lista. I seggi"

Art. 83 comma 1 numero 4) limitatamente alle parole "coalizione di liste o singole"

Art. 83 comma 1 numero 5)

Art. 83 comma 1 numero 6)

Art. 83 comma 1 numero 7)

Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "salvo quanto disposto dal comma 2,"

Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizioni di liste o singole" poste tra le parole "assegnati alle varie" e le parole "liste di cui"

Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,"

Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "lettera *b)*,"

Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di liste o" poste tra le parole "a ciascuna" e le parole "lista di cui"

Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di liste o singole" poste tra le parole "assegnati alle" e le parole "liste per le quali"

Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di liste o singole" poste tra le parole "in caso di parità, alle" e le parole "liste che abbiano"

Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di lista o singola" poste tra le parole "a ciascuna" e le parole "lista corrisponda"

Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di lista o singola" poste tra le parole "iniziando dalla" e le parole "lista che abbia"

Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizioni o singole" poste tra le parole "da parte di più" e le parole" liste, da quella"

Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizioni di liste o liste singole"

Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di liste o singola" poste tra le parole "seggi eccedenti alla" e le parole "lista in quelle"

Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizioni di liste o singole" poste tra le parole "inoltre le" e le parole "liste, che non abbiano"

Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizioni di liste o singole" poste tra le parole "seggi a tali" e le parole "liste. Qualora"

Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizioni di liste o singole" poste tra le parole "due o più" e le parole "liste abbiano"

Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di liste o alla singola"

Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizioni di liste o" poste tra le parole "cedere, alla" e le parole "lista singola eccedentaria"

Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alla parola "singola" posta tra la parola "lista" e la parola "eccedentaria"

Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di liste o" poste tra le parole "attribuzione e alla" e le parole "lista singola deficitaria"

Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alla parola "singola" tra la parola "lista" e la parola "deficitaria"

Art. 83 comma 1 numero 9)

Art. 83 comma 2

Art. 83 comma 3

Art. 83 comma 4

Art. 83 comma 5

Art. 84 comma 3»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso: il Comitato Promotore del *Referendum* per la parziale abrogazione delle Leggi elettorali per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, in Via Angelo Poliziano n. 32/34 - 00184 Roma-

11A07835

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 31 marzo 2010 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogato il D. Lgs. 20 Dicembre 1993, n. 533 nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica", limitatamente alle seguenti parti?:

Art. 1 comma 2 limitatamente alle parole ", con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale"

Art. 1 comma 3

Art. 1 comma 4 limitatamente alle parole "La regione Trentino-Alto Adige è costituita"

Art. 1 comma 4 limitatamente alla parola "sei"

Art. 1 comma 4 limitatamente alle parole "definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale"

Art. 8 comma 1 limitatamente alle parole "14-*bis*,"

Art. 9 comma 3 limitatamente alle parole "effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,

n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano",

Art. 9 comma 4 limitatamente alle parole ", presentati secondo un determinato ordine"

Art. 9 comma 5 limitatamente alle parole "18-*bis*,"

Art. 11 comma 3 limitatamente alle parole "hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico"

Art. 11 comma 3 limitatamente alle parole "Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga"

Art. 11 comma 3 limitatamente alle parole "delle coalizioni e"

Art. 11 comma 3 limitatamente alle parole "non collegate"

Art. 11 comma 3 limitatamente alle parole "di ciascuna coalizione"

Art. 16

Art. 17

Art. 17 bis

Art. 19

Titolo VII limitatamente alle parole "TITOLO VII Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige"

Art. 20 comma 1 limitatamente alle parole "uninominale nel collegio della Valle d'Aosta e"

Art. 20 comma 1 limitatamente alle parole "della regione Trentino-Alto Adige"

Art. 20 comma 1 lettera *b)* limitatamente alle parole "nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà."

Art. 20 comma 1 lettera *e)* limitatamente alle parole "delle due regioni"

Art. 20 comma 1 lettera *e)* limitatamente alle parole "F e G"

Art. 20 comma 1 lettera *e)* limitatamente alle parole ", e successive modificazioni"

Art. 21 comma 2

Art. 21 bis comma 1 limitatamente alle parole "spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali,"

Art. 21 bis comma 1 limitatamente alle parole "non risultati eletti ai sensi dell'art. 21"

Art. 21 bis comma 2 limitatamente alle parole "sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 21"

Art. 21 bis comma 2 limitatamente alle parole "non risultato eletto ai sensi dell'articolo 21"

Art. 21 bis comma 4 limitatamente alle parole ", esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 21"

Art.21 ter comma 1 limitatamente alle parole "nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o"

Art.21 ter comma 1 limitatamente alle parole "del Trentino-Alto Adige",

Art. 21 ter comma 7 limitatamente alle parole "nella circoscrizione regionale del Trentino-Alto Adige"

Allegate tabelle A e B»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso: il Comitato Promotore del *Referendum* per la parziale abrogazione delle Leggi elettorali per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, in Via Angelo Poliziano n. 32/34 - 00184 Roma-

11A07836

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni concolari del titolare dell'Agenzia Consolare onoraria in Cheshunt (Gran Bretagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

*(*omissis*)*

Decreta:

Il signor Carmelo Nicastro Agente Consolare onorario in Cheshunt (Gran Bretagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra degli atti di stati civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Londra;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Cheshunt;

j) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Londra;

k) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Cheshunt;

m) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali-bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Londra;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

q) ricezione dal Consolato Generale d'Italia in Londra delle carte d'identità rilasciate a cittadini che siano residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, diretta consegna ai titolari del documento d'identità e restituzione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra dei cartellini da questi ultimi sottoscritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2011

Il direttore generale
VERDERAME

11A07404

Istituzione del Vice Consolato onorario in Roatán e modifica della circoscrizione territoriale del Consolato onorario in San Pedro Sula (Honduras).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*omissis*)

Decreta:

Art. 1.

È istituito in Roatán (Honduras) un Vice Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa, con la seguente circoscrizione territoriale: Dipartimento di Las Islas de la Bahìa, comprendente le Isole di Roatán, Utila, Guanaja e Cayos Cochinos.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato onorario in San Pedro Sula posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa, è così rideterminata: i dipartimenti di Cortes, Colon, Gracias de Dios, Atlantida, Santa Barbara, Yorò, Copàn.Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A07406

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Durban (Sud Africa).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*omissis*)

Decreta:

Il sig. Costantino Buccimazza, Console onorario in Durban (Sud Africa), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Johannesburg degli atti di stati civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Johannesburg delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Johannesburg della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Durban;

d) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Johannesburg della documentazione relativa al rilascio dei visti;

e) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Johannesburg delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Durban;

f) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Johannesburg, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

g) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Johannesburg;

h) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Durban, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Johannesburg;

i) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2011

Il direttore generale
VERDERAME

11A07407

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in San Pedro Sula (Honduras).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*omissis*)

Decreta:

Il sig. Ferdinando Voto, Console onorario in San Pedro Sula (Honduras), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa degli atti di stati civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa);

f) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in San Pedro Sula;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa della documentazione relativa al rilascio di visti;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in San Pedro Sula;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa;

k) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in San Pedro Sula dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Tegucigalpa;

l) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2011

Il direttore generale
VERDERAME

11A07408

MINISTERO DELLA SALUTE

Attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Procox».

Provvedimento n. 89 del 3 maggio 2011

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C. : Bayer Animal Health GmbH.

Rappresentante in Italia: Bayer Spa.

Specialità medicinale: PROCOX.

Confezioni autorizzate:

Sospensione orale flacone vetro ambrato 7.5 ml cani - NIN 104278015 - Procedura europea EU/2/11/123/001;

Sospensione orale flacone vetro ambrato 20 ml cani - NIN 104278027 - Procedura europea EU/2/11/123/002;

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea in data 20 aprile 2011 C(2011) 2949 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

11A06784

Attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Dicural».

Provvedimento n. 90 del 3 maggio 2011

Specialità medicinale ad uso veterinario DICURAL.

Attribuzione e/o conferma nuovi numeri di N.I.N.

Nuovo titolare AIC.

Titolare A.I.C.: PFIZER Limited UK.

Rappresentante in Italia: PFIZER Italia Srl.

Alle sotto indicate confezioni del medicinale per uso veterinario DICURAL vengono ora attribuiti e/o confermati i nuovi numeri identificativi nazionali per la commercializzazione dello stesso sul territorio italiano, a fianco di ciascuno indicati:

Confezioni:

"15 mg" blister da 10 compresse - NIN 103015018 - Numero procedura EU/2/1997/003/004;

"15 mg" 2 blister da 10 compresse - NIN 103015020 - Numero procedura EU/2/1997/003/005;

"15 mg" 10 blister da 10 compresse - NIN 103015032 - Numero procedura EU/2/1997/003/006;

"50 mg" blister da 10 compresse - NIN 103015044 - Numero procedura EU/2/1997/003/007;

"50 mg" 2 blister da 10 compresse - NIN 103015057 - Numero procedura EU/2/1997/003/008;

"50 mg" 10 blister da 10 compresse - NIN 103015069 - Numero procedura EU/2/1997/003/009;

"100 mg" blister da 10 compresse - NIN 103015071 - Numero procedura EU/2/1997/003/010;

"100 mg" 2 blister da 10 compresse - NIN 103015083 - Numero procedura EU/2/1997/003/011;

"100 mg" 10 blister da 10 compresse - NIN 103015095 - Numero procedura EU/2/1997/003/012;

"150 mg" blister da 10 compresse - NIN 103015107 - Numero procedura EU/2/1997/003/013;

"150 mg" 2 blister da 10 compresse - NIN 103015119 - Numero procedura EU/2/1997/003/014;

"150 mg" 10 blister da 10 compresse - NIN 103015121 - Numero procedura EU/2/1997/003/015.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia ripetibile

50 mg/ml soluzione iniettabile flacone da 50 ml - NIN 103015133 - Numero procedura EU/2/1997/003/016;

50 mg/ml soluzione iniettabile flacone da 100 ml - NIN 103015145 - Numero procedura EU/2/1997/003/017;

50 mg/ml soluzione iniettabile flacone da 250 ml - NIN 103015158 - Numero procedura EU/2/1997/003/018;

100 mg/ml soluzione orale flacone da 250 ml - NIN 103015160 - Numero procedura EU/2/1997/003/001;

100 mg/ml soluzione orale flacone da 1000 ml - NIN 103015172 - Numero procedura EU/2/1997/003/002;

100 mg/ml soluzione orale 6 flaconi da 1000 ml - NIN 103015184 - Numero procedura EU/2/1997/003/003.

Regime di dispensazione : ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile

La nuova società titolare dell'A.I.C. PFIZER Limited UK è autorizzata ad apportare agli stampati le sole modifiche attinenti al presente provvedimento.

I lotti già prodotti con i numeri N.I.N. in precedenza attribuiti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha valenza immediata.

11A06785

Attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «CaniLeish».

Provvedimento n. 82 del 18 aprile 2011

Registrazione mediante Procedura Centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: VIRBAC SA.

Rappresentante in Italia: VIRBAC SRL.

Specialità medicinale: CaniLeish.

Confezioni autorizzate:

scatola 1 flac. una dose e una fiala solvente 1 ml - NIN 104281011 - Procedura europea EU/2/11/121/001

scatola 1 flac. una dose e una fiala solvente 1 ml con siringa e ago - NIN 104281023 - Procedura europea EU/2/11/121/002

scatola 3 flac. una dose e 3 fiale solvente 1 ml - NIN 104281035 - Procedura europea EU/2/11/121/003

scatola 5 flac. una dose e 5 fiale solvente 1 ml - NIN 104281047 - Procedura europea EU/2/11/121/004

scatola 10 flac. una dose e 10 fiale solvente 1 ml - NIN 104281050 - Procedura europea EU/2/11/121/005

scatola 15 flac. una dose e 15 fiale solvente 1 ml - NIN 104281062 - Procedura europea EU/2/11/121/006

scatola 25 flac. una dose e 25 fiale solvente 1 ml - NIN 104281074 - Procedura europea EU/2/11/121/007

scatola 30 flac. una dose e 30 fiale solvente 1 ml - NIN 104281086 - Procedura europea EU/2/11/121/008

scatola 50 flac. una dose e 50 fiale solvente 1 ml - NIN 104281098 - Procedura europea EU/2/11/121/009

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea C(2011)1787 del 14 marzo 2011 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

11A06786

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Drontal» compresse per gatti.

Provvedimento n. 104 del 13 maggio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario DRONTAL Compresse per gatti

Confezioni:

scatola da 2 compresse - A.I.C. n. 100315011;

scatola da 6 compresse - A.I.C. n. 100315023;

scatola da 20 compresse - A.I.C. n. 100315035.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A., con sede in Viale Certosa, 130 - 20156 Milano – Codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo IA: aggiunta nuova confezione;

variazione tipo IB: sostituzione di una confezione già autorizzata con un'altra.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiunta della seguente nuova confezione:

scatola da 8 compresse (1 blister da 8 compresse) - A.I.C. n. 100315047.

Si autorizza, inoltre, la sostituzione della confezione scatola da 20 compresse (2 blister da 10 compresse) - A.I.C. n. 100315035 con la seguente confezione: scatola da 24 compresse (3 blister da 8 compresse) - A.I.C. n. 100315050.

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono le seguenti:

scatola da 2 compresse - A.I.C. n. 100315011;

scatola da 6 compresse - A.I.C. n. 100315023;

scatola da 8 compresse - A.I.C. n. 100315047;

scatola da 24 compresse - A.I.C. n. 100315050.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A07402

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tipografia editrice Bellavitis società cooperativa», in Fontanafredda.

Con deliberazione n. 902 datata 20 maggio 2011 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile, della cooperativa «Tipografia Editrice Bellavitis Società Cooperativa» in liquidazione, con sede in Fontanafredda, costituita addì 4 maggio 1998, per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Anna Grava, con studio in Pordenone, via Mazzini n. 13.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

11A07405

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante: «Presentazione delle proposte di progetto LIFE+ 2001». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 123 del 28 maggio 2011).

Il titolo dell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 51, deve intendersi così rettificato : «Presentazione delle proposte di progetto LIFE+ *2011*»; inoltre, nella seconda colonna della stessa pagina, al settimo rigo, nella frase « …sul sito web del Ministero dell'ambiente della tutela *del:territorio…*» il segno di interpunzione deve intendersi espunto; al terz'ultimo paragrafo, al terzo rigo, dove è scritto : «...Colombo n. 44 – *110147* Roma.», leggasi : «...Colombo n. 44 – *00147* Roma.».

11A07801

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-133) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.